



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
di Formica Ambiente S.r.l.
ai sensi del D.lgs. n. 231/2001**



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Data	Versione	Approvazione
02/01/2012	Prima approvazione	Assemblea dei Soci
01/03/2012	1° aggiornamento	Assemblea dei Soci
20/04/2012	2° aggiornamento	Assemblea dei Soci
11/05/2015	3° aggiornamento	Assemblea dei Soci
25/01/2023	4° aggiornamento	Assemblea dei Soci
23/07/2025	5° aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

Sommario

CAPITOLO 1 – I principi generali	6
1.1. Premessa	6
1.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni	6
1.3. I reati presupposto e le sanzioni	8
1.4. Le Linee Guida di Confindustria	10
CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte di Formica Ambiente S.r.l.	12
2.1 Finalità del Modello	12
2.2 Elementi del Modello	12
2.3 Struttura del Modello	13
2.4 Destinatari del Modello	15
2.5 Approvazione e modifica del Modello	16
2.6 Attuazione del Modello	17
CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello	18
3.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli	18
3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo	19
3.3 Principi di controllo	20
3.4 Il Sistema procedurale	23
3.5 Protocollo per l'adozione e aggiornamento del Codice Etico	24
3.6 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie	25
3.7 Corporate governance: gli attori del controllo	26
3.8 L'Organismo di Vigilanza	27



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

3.9	Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	28
3.10	Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	29
3.11	Il sistema di Whistleblowing	31
3.12	Piano di formazione e comunicazione	33
3.13	Comunicazione del Modello	35
3.14	Informativa ai Collaboratori e Partner	36
CAPITOLO 4 – Il Sistema disciplinare		36
4.1	Principi generali.....	36
4.2	Le sanzioni di natura disciplinare	37
4.3	Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti	39
4.4	Le sanzioni applicabili nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo.....	40
4.5	Le sanzioni applicabili nei confronti del Revisore Unico	40
4.6	Le sanzioni di natura contrattuale	40
4.7	Misure in caso di violazione delle disposizioni del D. Lgs. 24/2023 e del sistema di gestione delle segnalazioni.....	41
4.8	I poteri dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema sanzionatorio.....	41
4.9	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	42
PARTE SPECIALE.....		43
CAPITOLO 1 - Premessa		44
Le "famiglie" di reati considerate		44
CAPITOLO 2 – La famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione.....		46
2.1	Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001	46
2.2	L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	52
2.3	Le regole di condotta.....	53
2.4	Elementi di controllo	56
CAPITOLO 3 –La famiglia dei reati societari		57
3.1	Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001	57
3.2	L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	62
3.3	Le regole di condotta.....	63
3.4	Elementi di controllo	66
CAPITOLO 4 – La gestione della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.....		66
4.1	Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001	66
4.2	L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	69
4.3	Le regole di condotta.....	69
4.4	Sistema di Gestione ed elementi di controllo	72



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

CAPITOLO 5 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

.....	77
5.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001	77
5.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	79
5.3 Le regole di condotta	79
5.4 Elementi di controllo	81

CAPITOLO 6 – Delitti informatici e di trattamento illecito di dati. Reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto.

6.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis e 25 terdecies del D.Lgs. n. 231/2001	81
6.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	87
6.3 Le regole di condotta	87
6.4 Elementi di controllo	90

CAPITOLO 7 – Reati introdotti con la L. 99/2009, L. 94/2009 e L. 116/2009

7.1 Artt. 24-ter, 25-novies e 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001	92
7.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	93
7.3 Le regole di condotta	93
7.4 Elementi di controllo	95

CAPITOLO 8 – Reati di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001

8.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	95
8.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	96
8.3 Le regole di condotta	97
8.4 Elementi di controllo	98

CAPITOLO 9– Reati Tributari, di cui all'art. 25 quinquiesdecies

9.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 – Reati tributari	98
9.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili	102
9.3 Le regole di Condotta	102
9.4 Elementi di controllo	103

CAPITOLO 10 - Reati Ambientali

10.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001	103
10.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività sensibili in relazione ai reati ambientali	111
10.3 Le regole di condotta	111
10.4 Attività svolte presso la sede legale di Formica Ambiente s.r.l.	112
10.5 Le attività programmate presso la discarica di Brindisi	112



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

PARTE GENERALE



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

CAPITOLO 1 – I principi generali

1.1. Premessa

Formica Ambiente S.r.l. ha ad oggetto principalmente l'attività di smaltimento dei rifiuti. Il sito produttivo è composto ad oggi dalla discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Brindisi in località Contrada Formica. La Discarica accetta rifiuti speciali classificati come non pericolosi.

Nell'anno 2018 la Direzione della Formica Ambiente ha deciso di predisporre la Dichiarazione Ambientale per la discarica al fine di ottenere il riconoscimento europeo EMAS ai sensi del Reg. UE 1221/2009 come modificato dal Reg. UE 1505/2017 e dal Reg. UE 2018/2026.

La Società ha infatti ottenuto la certificazione EMAS unitamente a quelle relative alla ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, nell'ambito di un sistema di gestione integrato.

1.2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

In data 8 giugno 2001, con il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento quanto stabilito nelle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Gli enti possono, quindi, essere ritenuti responsabili per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un'unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso; ovvero
- c) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

La responsabilità degli enti è indipendente da quella della persona fisica che ha realizzato il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Essa, infatti, sussiste anche quando l'autore del reato



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha diversificato il sistema di responsabilità dell'ente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a) e b) del presente paragrafo), l'imputabilità all'ente è presunta. L'ente dovrà, quindi, dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato "OdV"), all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera c) del presente paragrafo), l'onere probatorio è, a differenza di quanto visto nel caso degli apicali, a carico dell'autorità giudiziaria secondo la regola ordinaria che caratterizza il processo penale. L'ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza di tali obblighi è, comunque, esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a prevenire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

È opportuno precisare che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati cui si applica la normativa 231;



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3. I reati presupposto e le sanzioni

In particolare, le famiglie di reato previste dal Decreto sono le seguenti:

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

¹

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite ecc., artt. 24 e 25);
- reati contro la fede pubblica (quali reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis);
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, agiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, art. 2635 c.c. corruzione tra privati, ecc., art. 25-ter);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- reati contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, ecc., art. 25-quinquies);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, previste nell'art. 25-quater.1; reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies)

¹ Cui si aggiungono i reati transazionali previsti dall'art.10 della L. 146/2006.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico, danneggiamento di sistemi informatici e telematici, ecc., art 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies);
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- reati tributari (art. 25- quinquiesdecies);
- reato di contrabbando (art. 25- sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 -septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 - duodevicies).

Occorre, precisare che, a prescindere dall'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente, chiunque commetta uno dei reati sopra indicati sarà, comunque, perseguibile per la condotta illecita che ha posto in essere.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua **le sanzioni** che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

- 1) la sanzione pecuniaria;
- 2) le sanzioni interdittive;
- 3) la confisca;
- 4) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le “**sanzioni interdittive**” previste sono:

- I. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- II. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- III. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- IV. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- V. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- VI. il commissariamento.

1.4. Le Linee Guida di Confindustria

Nella costruzione del presente Modello, Formica Ambiente S.r.l., oltre all'osservanza delle prescrizioni indicate dal Decreto, ha seguito i principi espressi nelle Linee Guida predisposte da Confindustria (aggiornate a giugno 2021).

Gli aspetti salienti di tali linee (nel seguito denominate “Linee Guida”) possono essere così sintetizzati:



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

- a) identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area o settore di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli agli obiettivi perseguiti dal D.Lgs. n. 231/01;
- b) progettazione del sistema di controllo ovvero di protocolli finalizzati a programmare sia la formazione che l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire.

Proprio in funzione della realizzazione di tali obiettivi, è stato previsto dalle Linee Guida un sistema di controllo, le cui componenti di maggior rilievo sono:

- I. Codice Etico;
 - II. sistema organizzativo chiaro e formalizzato, con attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione dei compiti e specifica previsione dei principi di controllo adottati;
 - III. procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
 - IV. poteri autorizzativi e di firma, con puntuale indicazione dei limiti di approvazione delle spese;
 - V. sistema di controllo di gestione in grado di segnalare tempestivamente situazioni di particolare criticità;
 - VI. comunicazione al personale e programma di formazione.
-
- c) sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing;
 - d) l'Organismo di vigilanza (l'OdV) della Società con il compito di vigilare sull'efficacia, adeguatezza e applicazione del Modello;
 - e) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

CAPITOLO 2 – Adozione del Modello da parte di Formica Ambiente S.r.l.

2.1 Finalità del Modello

Il presente Modello è finalizzato alla:

- a) promozione e valorizzazione in misura ancora maggiore di una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- b) determinazione in tutti coloro che operano in nome e per conto di Formica Ambiente S.r.l. la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- c) determinazione della consapevolezza che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Formica Ambiente S.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono, comunque, contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali cui Formica Ambiente S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- d) introduzione di un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto a individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- e) introduzione di principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- f) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- g) istituzione dell'OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

2.2 Elementi del Modello



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Il presente Modello si fonda su un insieme integrato di diversi elementi di seguito indicati:

- 1) il Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli;
- 2) il Sistema organizzativo e autorizzativo;
- 3) i Principi di controllo relativi alle attività a rischio;
- 4) il Sistema procedurale;
- 5) il Protocollo per l'adozione e l'aggiornamento del Codice Etico;
- 6) il Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
- 7) il Sistema disciplinare;
- 8) il Sistema di flussi informativi da e verso l'OdV;
- 9) il Sistema di Gestione delle segnalazioni;
- 10) il Piano di formazione e comunicazione nei confronti del personale di Formica Ambiente S.r.l. relativamente alle regole e principi del presente Modello.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle regole e dei principi contenuti nel presente Modello e di curarne il suo aggiornamento, ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale, suddivisa in distinti capitoli, in base alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto (reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione; reati societari; reati colposi; reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati ambientali, reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

La Parte Generale, partendo da un sommario esame del contenuto del Decreto, si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, individuando l'OdV, istituendo il sistema di flussi informativi, il sistema whistleblowing e il sistema disciplinare idonei a sanzionare il mancato rispetto del Modello.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

La Parte Speciale si propone, tenuto conto dell'attività svolta da Formica Ambiente S.r.l. e identificate le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati sanzionati dal D.Lgs. n. 231/2001, di disciplinare concretamente le condotte dei soggetti aziendali, apicali e sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose, mediante l'elaborazione di distinte regole di condotta, protocolli e procedure, operanti all'interno delle differenti aree a rischio individuate in ragione delle categorie di reato previste dal Decreto.

In particolare, la prima area è identificata tenendo conto delle tipologie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero i reati contro la Pubblica Amministrazione.

La seconda area è individuata, in base alle tipologie di reato previste dall'art. 25^{ter} del Decreto, vale a dire i c.d. reati societari.

La terza area concerne le ipotesi delittuose delineate dall'art. 25 *septies* del Decreto, che sancisce la responsabilità dell'ente derivante dalla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nella quarta area sono presi in considerazione i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-octies del Decreto introdotto dal D.Lgs. n. 231/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"

Nella quinta area sono identificati i rischi concernenti le ipotesi di delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con la L. 18 marzo 2008 n. 48, emanata in ratifica ed esecuzione della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001".



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Nella quinta area, sono state prese in considerazione le fattispecie di cui all'art. 24-ter relativamente ai Delitti di criminalità organizzata, all'art. 25-novies sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e all'art. 25-decies, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nell'area successiva sono stati analizzati i reati di cui all'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione), nonché i reati di cui all'art. 25 quinquies, delitti contro la personalità individuale, con riferimento all'art. 603 bis c.p.

Di seguito si è proceduto ad esaminare i reati tributari di cui all'art. 25-quinquesdecies (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024 che è intervenuto modificando l'art 10-quater D.lg 74/2000).

Infine, sono stati presi in considerazione i reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto, sui reati ambientali. In materia è intervenuta un'importante modifica con il Decreto Ministeriale n. 59/2023 noto come "Decreto Rentri" che ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha il compito di provvedere, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'OdV nominato, all'integrazione del Modello, inserendo nuovi capitoli di Parte Speciale a seguito di ulteriori interventi legislativi nell'ambito dei reati presupposto di cui al Decreto.

2.4 Destinatarî del Modello



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Formica Ambiente S.r.l., ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività considerate "a rischio reato" (di seguito i "Destinatari" del Modello).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.5 Approvazione e modifica del Modello

I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione dell'Organo Amministrativo di Formica Ambiente S.r.l.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva dello stesso. La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del CdA., anche su segnalazione dell'OdV, con riguardo ai seguenti elementi:

- la dotazione dei poteri necessari all'Organismo per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza;
- la dotazione di un budget e di risorse adeguate all'Organismo per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- l'inserimento/integrazione di principi del Codice Etico;
- le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento e aggiornamento del presente Modello.

Le modifiche/integrazioni alla Mappatura delle aree a rischio e alle procedure organizzative, da considerare parte integrante del Modello, sono formalmente approvate dal CdA, anche su proposta dell'OdV che ha il compito di assicurare l'aggiornamento costante del Modello e di formulare le proposte di modifica che devono essere poi deliberate/approvate, come dice la norma, "dall'organo dirigente".



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Le procedure operative costituiscono elementi di controllo delle attività sensibili, individuate a seguito della Mappatura delle aree a rischio. Pertanto, nell'ipotesi di modifica e/o integrazione delle procedure operative troverà integrale applicazione l'ordinario processo di modifica delle procedure in essere, così come modificato per dare effettiva attuazione a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001. Ogni ipotesi o proposta di integrazione e modifica alle procedure del Modello dovrà, pertanto, essere comunicata all'OdV.

Le modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale aventi per oggetto il sistema organizzativo e, quindi, l'organigramma aziendale, dovranno essere approvate dall'Organo Amministrativo.

Come peraltro chiarito dalle Linee Guida, il Consiglio di Amministrazione mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile e dallo Statuto della Società, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione e all'efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell'OdV.

2.6 Attuazione del Modello

L'attuazione del presente Modello è un processo dinamico che ha inizio con l'approvazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione, supportato dall'OdV nei limiti dei propri compiti istituzionali, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello, ivi comprese le procedure organizzative.

In ogni caso, Formica Ambiente S.r.l. intende ribadire che **la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.**



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

CAPITOLO 3 – Gli elementi del Modello

3.1 Protocollo descrittivo del processo di mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "Mappatura delle aree a rischio e dei controlli" (di seguito denominato "Mappatura delle aree a rischio" o "Mappatura").

La Mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello, determinando l'ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

La predisposizione di tale documento e il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale che il presente protocollo intende regolamentare.

Di conseguenza, con il presente Modello, Formica Ambiente S.r.l. dispone che l'attività di predisposizione e di costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio è responsabilità del Consiglio di Amministrazione, demandata, ove necessario, all'OdV il quale, servendosi di esperti della materia qualora lo ritenga opportuno, effettuerà una preliminare analisi volta a:

- individuare le fattispecie di reato astrattamente applicabili alla realtà aziendale e per le quali si è ritenuto opportuno effettuare una analisi di dettaglio e quelle invece per le quali il rischio è da ritenersi non sussistente o gestito dai presidi di controllo già esistenti.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Successivamente a detta “analisi preliminare” – il cui esito è contenuto nel documento preliminare alla mappatura - il soggetto responsabile della mappatura sopra identificato provvederà ad effettuare una successiva analisi di dettaglio, coadiuvato dal management, che assicuri il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- individuare le Funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
- specificare le fattispecie di reato ipotizzate;
- individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati;
- individuare il livello di probabilità e di gravità dei rischi emersi dall’autovalutazione effettuata dal management aziendale.

I risultati emersi dall’attività di Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, dovranno essere aggiornati per opera del management aziendale su impulso dell’OdV, anche con l’ausilio di eventuali professionisti esperti nelle tecniche di mappatura, e da questo verificati ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della Società (per esempio costituzione/modifica di unità organizzative, avvio/modifica di attività di Formica Ambiente S.r.l.), oppure qualora intervengano importanti modifiche legislative (per esempio introduzione di nuove fattispecie di reato cui si applica la normativa in esame).

I risultati emersi dall’attività di verifica della Mappatura delle aree a rischio e dei relativi controlli, saranno oggetto di specifica comunicazione semestrale reciproca da e verso l’OdV . e il Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune delibere in merito all’aggiornamento del Modello.

3.2 Il Sistema organizzativo e autorizzativo

Il Sistema organizzativo



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Come chiarito dalla Linee Guida, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa di Formica Ambiente S.r.l. è formalizzata in un organigramma aziendale, che individua i ruoli e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa, le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa

L'Organigramma aziendale, che rappresenta l'assetto organizzativo della Società, deve essere un documento di emanazione . del Consiglio di Amministrazione, contenente tutte le Direzioni/Funzioni/Servizi o Uffici con i relativi nomi dei responsabili.

Il Sistema autorizzativo

Nelle Linee Guida viene inoltre chiarito che i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate "a rischio reato".

Attenendosi ai suggerimenti delle Linee Guida e per quanto di rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, la Società provvede costantemente ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire ed alimentare un flusso informativo formalizzato verso tutte le Funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul rispetto dei poteri di firma.

3.3 Principi di controllo



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Formica Ambiente S.r.l., con il presente Modello, intende dare concreta applicazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto da Confindustria nelle proprie Linee Guida.

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve porre degli specifici presidi. Il grado di controllo che Formica Ambiente S.r.l. ha stabilito di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dall'ente stesso per quella determinata attività.

Si riportano di seguito gli elementi che compongono l'attività di analisi con una breve descrizione volta a definirne ai fini del presente Modello la sostanza e le caratteristiche. Gli elementi di seguito riportati e descritti sono stati posti alla base della valutazione dei controlli in essere nella mappa delle aree a rischio e richiamati nella Parte Speciale relativamente alle singole famiglie di reato:

- **Regolamentazione:** i processi/attività sensibili devono essere regolamentati da specifiche disposizioni aziendali debitamente formalizzate e comunicate a tutti il personale. Ai fini del presente Modello, detta regolamentazione potrà avvenire per mezzo di:
 - regole comportamentali contenute nel Codice di Condotta, nella Parte Speciale di questo Modello;
 - procedure organizzative.
- **Comunicazione:** le disposizioni e le regole aziendali devono essere comunicate tempestivamente e formalmente a tutti i destinatari, così da poter assolvere all'onere probatorio in caso di contestazioni nei confronti di soggetti che pongano in essere comportamenti in violazione delle stesse.
- **Tracciabilità:** le attività di cui si compongono i processi aziendali, ed in particolare quelle di controllo, devono essere tracciate in modo da consentire una verifica anche a posteriori (es.: audit/testing). Tale elemento risulta maggiormente garantito dall'utilizzo di specifici sistemi applicativi (es.: software gestionale).
- **Reporting:** il sistema di controllo deve essere supportato da idonei sistemi di reporting che consentano al vertice aziendale di avere contezza delle attività svolte e di quelle previste, grazie



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

a report strutturati che garantiscano l'affidabilità delle informazioni in essi contenute, così da poter orientare le scelte strategiche del vertice.

- **Monitoraggio:** un valido sistema di controlli deve essere costantemente monitorato da una specifica funzione indipendente e a ciò preposta (Internal Auditing) che verifichi la corretta applicazione ed il rispetto delle regole adottate dalla Società.
- **Reazione alle violazioni:** il sistema di controllo, infine, deve essere completato da un efficace sistema di sanzioni predisposto per ottenere il rispetto delle regole adottate.

Ulteriori **principi di controllo**, che dovranno essere assicurati in tutte le attività "a rischio reato", consistono nel:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (per esempio nei rapporti con la P.A.);
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna Direzione/Funzione/Servizio o Ufficio coinvolti nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, per esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, come detto, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;

- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l'attività considerata a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- garantire l'affidabilità del reporting finanziario al vertice aziendale;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole Direzioni/Funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

I precetti sopra descritti devono essere rispettati in tutti i processi aziendali e, in particolar modo, nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello.

L'esito di detto processo di verifica e adeguamento dovrà essere oggetto di specifico report periodico da parte delle Funzioni aziendali per quanto di loro competenza, secondo la modalità e la tempistica stabilite dall'OdV stesso.

3.4 Il Sistema procedurale

Formica Ambiente S.r.l., in attuazione dei principi sopra descritti, ha provveduto all'implementazione al proprio interno un sistema procedurale integrato, volto a regolamentare i principali processi aziendali in ottemperanza a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 231/2001.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Tale sistema prevede un insieme di procedure aziendali interne a cui si rimanda, organizzate secondo criteri di codifica descritti e regolamentati dalla procedura di gestione della documentazione, in grado di identificare le procedure adottate al duplice scopo di prevenire e impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

3.5 Protocollo per l'adozione e aggiornamento del Codice Etico

In ottemperanza ai criteri di buona *governance*, Formica Ambiente S.r.l. ha adottato il proprio Codice Etico con l'obiettivo di garantire il rispetto di determinati principi e regole di condotta che contribuiscono alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ogni eventuale modifica del Codice Etico è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico si rivolge sia ai soggetti legati direttamente da un rapporto di lavoro dipendente, dai quali Formica Ambiente S.r.l. può esigere il rispetto delle disposizioni etiche, sia al Consiglio di Amministrazione, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi, che possono svolgere attività per conto della Società.

L'efficacia applicativa del Codice Etico, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. La Società valuta, con il supporto delle Funzioni aziendali competenti, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati.

L'OdV è deputato al controllo circa il funzionamento e l'osservanza del Codice Etico rispetto alle attività specifiche della Società, provvedendo a comunicare tempestivamente ogni eventuale incoerenza o necessità di aggiornamento dell'Assemblea dei soci.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico, devono essere tempestivamente discussi con l'OdV, così come chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

del Codice Etico o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'OdV o alle Funzioni competenti, salvo quanto previsto dal sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

3.6 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere “modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie delle società (per esempio la costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente. Con riferimento a tali meccanismi procedurali si rimanda alle regole stabilite dalla società, la cui violazione costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare del presente modello.

Sul sistema normativo interno dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le Funzioni coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e delle funzioni di controllo di Formica Ambiente S.r.l. e, ai fini del Decreto, l'OdV, il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione dei controlli effettuati in merito alla conoscenza e alla corretta applicazione delle suddette regole.

Ogni modifica alle suddette procedure dovrà essere resa nota all'OdV per gli adempimenti di propria competenza.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

3.7 Corporate governance: gli attori del controllo

Formica Ambiente S.r.l. adotta un assetto di governance di tipo tradizionale, con la presenza del Consiglio di Amministrazione.

Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.

Consiglio di Amministrazione

La società è dotata di un Consiglio di Amministrazione competente nella gestione della Società stessa al fine del perseguimento degli obiettivi strategici e del conseguimento dell'oggetto sociale.

Gli aspetti relativi alle modalità di nomina, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, del funzionamento sono disciplinati all'interno dello Statuto di Formica Ambiente S.r.l., cui si rinvia.

Al CDA spetta la valutazione sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile predisposto. In proposito, tale valutazione, al fine di adottare decisioni pertinenti e consapevoli, deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria.

Organismo di Vigilanza

La Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ha provveduto all'istituzione di un organo di controllo esterno



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

monocratico incaricato di vigilare sull'adeguatezza e funzionamento del presente Modello (di seguito OdV).

In merito alle caratteristiche, ai compiti e al funzionamento dell'OdV si rinvia al seguente paragrafo, nonché al documento **“Regolamento dell'Organismo di Vigilanza” (all. n. al presente Modello).**

3.8 L'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno all'Ente - (nel seguito denominato “OdV”) - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'OdV nell'Ente “deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente” (ivi compreso l'organo dirigente). L'OdV deve, pertanto, essere inserito in una posizione la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza, “è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”. Si precisa che per “compiti operativi” ai fini del presente Modello e dell'attività di Formica Ambiente S.r.l., si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società.
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'OdV per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'OdV devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.

- *continuità di azione*: tale requisito deve connotare l'attività dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e a curarne il continuo aggiornamento, nonché quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente e in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- assicurare continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.

3.9 Il Sistema di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità ad esso connesse al Consiglio di Amministrazione ed alle eventuali Funzioni delegate.

L'OdV relaziona semestralmente sul Suo operato e sulle verifiche effettuate nel periodo di riferimento al CDA.

L'OdV deve informare tempestivamente il CDA e/o la Funzione Delegata qualora nello svolgimento della propria attività dovesse riscontrare aspetti critici connessi con l'attività di gestione e controllo dei



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

processi. Viceversa qualora il CDA e/o la FD, nell'ambito di sua competenza, venga a conoscenza di comportamenti, da parte delle funzioni direttive e del personale della società, che integrino violazioni del Modello e dei suoi elementi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV.

In ogni caso l'OdV, il CDA e le eventuali FD si riuniscono con cadenza periodica (almeno semestrale) per la trattazione degli argomenti di cui sopra; della riunione è redatto verbale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'OdV stesso nell'apposito archivio secondo le modalità e i tempi da questo stabiliti.

L'OdV (o anche un singolo componente dello stesso) potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CDA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazioni specifiche, direttamente e indirettamente inerenti l'applicazione del Modello e/o l'attuazione del Decreto.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le strutture tecniche competenti di Formica Ambiente S.r.l. per i diversi profili specifici.

3.10 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2, lett. D) del D.Lgs. n. 231/01 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Le informazioni fornite all'OdV mirano a migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e comportano un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'OdV, in via esclusiva e riservata, da parte di tutte le Funzioni aziendali le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto;
- eventi e atti che possano ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche e di salute e igiene sul lavoro potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001;
- il Documento di Valutazione dei Rischi elaborato per quanto di sua competenza, ai fini del D.Lgs. n. 81/2008 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) evidenziando anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano emerse situazioni di non conformità o comunque azioni ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- rapporti predisposti dai responsabili delle Funzioni aziendali e dagli altri organi di controllo nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- la pendenza di eventuali procedimenti penali a carico dei componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e delle funzioni aziendali apicali anche per fatti commessi al di fuori dell'esercizio di funzioni aziendali;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione,



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

inadeguatezza dei principi del Codice Etico e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc...);

- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative concernenti il Modello e il Codice Etico.

Distintamente dagli obblighi di comunicazione “tempestiva” sopra tassativamente indicati, con il presente Modello si introduce anche un obbligo di comunicazione “periodica” all’OdV che grava in capo al CDA nonché a tutte le Funzioni Aziendali Delegate specificatamente individuate dall’OdV stesso.

In particolare, i soggetti destinatari della suddetta comunicazione saranno tenuti a compilare uno specifico report informativo inviatogli dall’OdV e da restituire allo stesso nei tempi da questi stabiliti, contenente:

- i riferimenti della Funzione;
- le aree/attività/processi risultanti dalla mappatura come a rischio in cui la Funzione interviene;
- la richiesta di specifiche informazioni in merito alla permanenza o meno dei requisiti di rischio di dette aree;
- la richiesta di informazioni in merito ad eventuali ulteriori attività a rischio non considerate;
- la richiesta di indicare lo stato di attuazione dei controlli posti a presidio di dette aree a rischio;
- la possibilità di segnalare eventuali suggerimenti di miglioramento circa gli elementi del Modello.

Tali informazioni devono essere fornite dai destinatari all’OdV, in forma scritta, secondo la propria area di competenza, utilizzando un indirizzo e-mail dedicato: **massimilianocesareo@gmail.com**.

3.11 Il sistema di Whistleblowing

La Società ritiene fondamentale valorizzare una cultura aziendale improntata ai valori della trasparenza e della fiducia, promuovendo all’interno dell’ambiente di lavoro l’adozione di strumenti volti a prevenire,



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione del Codice Etico, del Modello 231 e di ogni altra normativa applicabile.

Per tale ragione, nell'ottica di incentivare e diffondere un'effettiva "speak up culture", la Società incoraggia i membri dell'Organo Amministrativo, i dipendenti, i collaboratori, nonché tutti gli altri soggetti terzi che collaborino o vengano altrimenti a contatto con la Società, a segnalare qualsiasi condotta, fatto, atto od evento – di cui vengano a conoscenza – che rappresenti una violazione del Codice Etico, del Modello 231 e di ogni altra normativa vigente applicabile.

Con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei Destinatari ai fini dell'emersione dei fenomeni illeciti all'interno dell'ente, la Società ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni c.d. whistleblowing in conformità alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 24/2023 (c.d. "Decreto whistleblowing");
- Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR);
- Linee-Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Guida Operativa approvata da Confindustria ad ottobre 2023.

Per regolare l'intero sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing la Società ha adottato una apposita Procedura whistleblowing (denominata: "Procedura per la gestione delle segnalazioni") che costituisce parte integrante del Modello 231 e ai cui contenuti interamente si rimanda.

La Società ha individuato e nominato quale Gestore delle segnalazioni *whistleblowing*, in ottemperanza alla normativa definita con il summenzionato D. Lgs. n. 24/2023, alle Linee-Guida adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e alla Guida Operativa approvata da Confindustria ad ottobre 2023, l'Organismo di Vigilanza della Società.

La Società vieta espressamente qualsiasi atto di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Al fine di definire il perimetro di operatività della disciplina, si precisa che – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Whistleblowing – non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo decreto le contestazioni, le rivendicazioni e le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero ineriscono ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Inoltre, costituiscono condotte sanzionabili, coerentemente con le previsioni del sistema disciplinare, sia le violazioni da parte di un Destinatario delle misure di tutela del segnalante definite dalla Società, sia l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

È parimenti garantita la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

3.12 Piano di formazione e comunicazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati da Formica Ambiente S.r.l., al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, il CDA, in condivisione con l'OdV, promuove la realizzazione di un piano di formazione specifico dei soggetti destinatari del presente Modello, in merito ai contenuti di tale documento e del Decreto.

I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione;
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché della capacità di



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

apprendimento del personale e del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;

- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per Formica Ambiente S.r.l. e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

La formazione può essere classificata in *generale* o *specificata*. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2001 e di essere consapevole che Formica Ambiente S.r.l. intende farli propri e renderli parte integrante della cultura aziendale;
- conoscere gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente in Formica Ambiente S.r.l.;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili da Formica Ambiente S.r.l.;
- conoscere i canali di *reporting* adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività aziendali;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello;
- conoscere i poteri e i compiti dell'OdV.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato". Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

3.13 Comunicazione del Modello

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, Formica Ambiente S.r.l. da piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

Per essere efficace, la comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali per esempio l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

3.14 Informativa ai Collaboratori e Partner

Formica Ambiente S.r.l. promuove la conoscenza dei principi e delle regole di condotta previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori. A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che, sentito l'OdV, saranno inserite negli schemi contrattuali di riferimento.

CAPITOLO 4 – Il Sistema disciplinare

4.1 Principi generali

Al fine di conferire effettività al Modello Organizzativo, ed assicurarne pertanto la concreta applicazione, è necessario prevedere un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, che contempli, nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello, sanzioni effettive e proporzionate alla gravità della violazione commessa e, al contempo, ne regolamenti il procedimento di irrogazione. D'altronde, l'art. 6, secondo comma, lett. e), D.Lgs. 231/2001, dispone che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

In via del tutto preliminare, va osservato che costituisce comportamento sanzionabile ogni condotta che integri una violazione delle regole prescritte dal Modello allo scopo di prevenire la commissione dei reati fonte di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Nondimeno, la responsabilità disciplinare o contrattuale è del tutto svincolata dalla eventuale pendenza (e, a fortiori, dalla conclusione) di un procedimento penale a carico dell'Ente per taluno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, atteso che l'irrogazione della sanzione disciplinare o contrattuale costituisce



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

procedimento del tutto autonomo rispetto al processo penale e trova fondamento su presupposti differenti.

A titolo meramente esemplificativo, e fermo restando quanto previsto nella Parte Speciale del Modello, configurano illecito sanzionabile le seguenti condotte:

- inosservanza delle procedure previste nel Modello finalizzate alla individuazione e/o eliminazione delle situazioni di rischio connesse a taluno dei reati di cui al D.Lgs. n.231/2001;
- omessa o incompleta documentazione dell'attività svolta, tale da impedire o comunque ostacolare la trasparenza e la verificabilità delle procedure adottate dall'Ente;
- violazione o elusione del sistema di controllo interno;
- omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte;
- omesso controllo sull'attività dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza o coordinamento;
- omessa informazione, o falsa comunicazione, al diretto superiore gerarchico in ordine alle anomalie riscontrate nell'espletamento della propria attività;
- inosservanza di norme di legge o violazione degli obblighi previsti nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- inosservanza degli ordini o delle prescrizioni impartite dai superiori gerarchici o derivanti dall'applicazione delle procedure previste dal Modello;
- inosservanza delle norme contenute nel Codice Etico;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma o al sistema di deleghe indicato nel Modello;
 - omessa informazione o mancato aggiornamento del personale in merito alle procedure descritte nel Modello.

Il sistema sanzionatorio si applica a tutte le figure di seguito indicate.

4.2 Le sanzioni di natura disciplinare

Si tratta delle sanzioni irrogabili ai dipendenti dell'Ente.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

La cornice normativa in cui si iscrive la materia de qua è delineata dall'art. 7 della L. n. 300/1970, nonché dai contratti collettivi di categoria, nazionale e territoriale, motivo per cui è utile svolgere un breve cenno alle disposizioni dettate in subiecta materia dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970). Al riguardo va osservato, in primo luogo, che a norma dell'art. 7 Stat. Lav., "il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa" (secondo comma), e che "i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa" (quinto comma).

Inoltre, la norma prevede che "ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio" (art. 7, sesto comma, Stat. Lav.); il tutto, con la precisazione che qualora il datore di lavoro non provveda a nominare – entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente – il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato, la sanzione disciplinare perde efficacia. Al contrario, se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria l'esecuzione della sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio (art. 7, settimo comma, Stat. Lav.).

Infine, la norma specifica che decorsi due anni dalla loro applicazione, non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari irrogate (art. 7, ottavo comma, Stat. Lav.).

Il presente Modello adotta un sistema disciplinare che non sostituisce le sanzioni previste dal CCNL applicato in Azienda ma le integra, prevedendo di sanzionare le fattispecie che costituiscono infrazioni al Modello organizzativo e al Codice Etico – dalla più grave alla più lieve – mediante un sistema di gradualità della sanzione che rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

Le disposizioni che seguono, in ragione del loro valore disciplinare, sono vincolanti per tutti i dipendenti; pertanto le stesse, in quanto integrative delle norme disciplinari recate dal CCNL, al pari di queste ultime devono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti, e affisse presso ogni sede dell'Ente in posizione visibile da parte di tutti i dipendenti.

4.3 Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni applicabili al personale dipendente, in caso di accertata violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello organizzativo e nel Codice Etico, rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in Azienda.

Le sanzioni sono adottate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza e all'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'agente, nonché al danno potenziale o concreto arrecato alla Società dal dipendente e dunque:

- della gravità delle violazioni poste in essere;
- delle funzioni del lavoratore, e della intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
- della prevedibilità dell'evento;
- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore;
- del comportamento complessivo tenuto in Azienda dal lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari in capo al medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- di tutte quelle altre circostanze che caratterizzano il concreto comportamento del lavoratore.

Stante quanto sopra:

a) incorre nei provvedimenti più lievi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in Azienda il lavoratore che si renda responsabile di violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, che non determini danni per l'Azienda.

b) incorre nei provvedimenti più gravi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in Azienda il lavoratore che si renda responsabile di grave violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico ovvero che determini o concorra a determinare (o che sia



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

potenzialmente in grado di determinare o concorrere a determinare) la potenziale adozione in danno dell'Azienda delle sanzioni di cui al D.Lgs. n.231/2001.

4.4 Le sanzioni applicabili nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

In caso di violazioni delle norme e delle procedure del Codice Etico e del Modello organizzativo da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV informa l'Assemblea dei Soci che adotta le misure più idonee tra quelle previste dalla legge come ad esempio il richiamo in forma scritta, il pagamento di una multa non inferiore a euro 250,00 e non superiore a euro 2.000,00 (l'importo della sanzione pecuniaria verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci sulla base della gravità della violazione come indicato altresì nel paragrafo 5.1), la previsione di meccanismi di sospensione temporanea e revoca di deleghe eventualmente conferite

4.5 Le sanzioni applicabili nei confronti del Revisore Unico

In caso di violazioni delle norme e delle procedure del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte del Revisore Unico, ne viene data immediata comunicazione all'Organo Amministrativo che valuterà se sospendere o interrompere il rapporto previo parere dell'Assemblea dei Soci. In caso di condanne nei confronti del Revisore Unico può essere disposta la decadenza/revoca della carica sociale ricoperta (questa potrà essere automatica o rimessa ad una deliberazione dell'Assemblea dei Soci)

4.6 Le sanzioni di natura contrattuale

Qualora Consulenti, Partner commerciali o Fornitori pongano in essere condotte in contrasto con le linee delineate nel Codice Etico e nel Modello organizzativo, ovvero eludano le prescrizioni concernenti la loro attività – con conseguente rischio di commissione di taluno dei reati indicati nel Decreto – può essere disposta, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di partnership o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero ogni altra sanzione contrattuale prevista, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno. La Società si impegna ad inserire nei futuri contratti e convenzioni una clausola di osservanza del proprio Modello organizzativo e Codice Etico.



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

4.7. Misure in caso di violazione delle disposizioni del D. Lgs. 24/2023 e del sistema di gestione delle segnalazioni

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, art. 21, comma 2: *“I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1”.*

La Società sanziona, in maniera adeguata e proporzionata all'entità e alla gravità delle condotte illecite accertate, coloro che:

- a) non prendano in carico la segnalazione o la gestiscano in modo non conforme a quanto previsto nella procedura di gestione delle segnalazioni;
- b) si rendano responsabili di qualsiasi minaccia, forma di ritorsione, azione discriminatoria o comportamento comunque lesivo dei diritti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) siano individuati, all'esito delle attività di indagine, come gli autori della condotta segnalata;
- d) violino gli obblighi di riservatezza richiamati dalla procedura di gestione delle segnalazioni;
- e) abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave o comunque abusando del sistema di segnalazione messo a disposizione dalla Società, come nel caso di segnalazioni meramente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti.

Il rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione *whistleblowing*, che costituisce parte integrante del Modello 231 e che deve essere oggetto di opportuna pubblicazione da parte della Società, deve considerarsi elemento essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni soggetto terzo che abbia rapporti con la Società.

Pertanto, ogni violazione del sistema *whistleblowing* potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge in ordine alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni che ne derivino.

4.8 I poteri dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito del sistema sanzionatorio



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

L'OdV, nell'ambito del procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti tenuti all'applicazione del modello organizzativo, ha il potere di:

- Informare il datore di lavoro rispetto alle violazioni del modello di cui dovesse venire a conoscenza anche nell'ambito della propria attività ispettiva;
- Proporre la sanzione da comminare, nell'ambito di quelle previste dal modello;
- Verificare la corretta attuazione da parte del datore di lavoro del procedimento sanzionatorio.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare l'OdV dell'avvio e della conclusione del procedimento sanzionatorio.

4.9 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Gli illeciti disciplinari sono irrogati dal Datore di lavoro. L'irrogazione delle sanzioni, in ogni caso, è comunicata all'Organismo di Vigilanza



Modello di organizzazione, gestione e controllo di Formica Ambiente S.r.l.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 - Premessa

La Parte Speciale del presente Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello di Formica Ambiente S.r.l., tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo (es.: procedure), diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, ogni sessione della presente Parte Speciale ha come riferimento le singole “famiglie” di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, e si compone delle seguenti parti:

- definizione della “famiglia” di reato e illustrazione delle principali fattispecie che la compongono;
- individuazione dei processi sensibili interessati;
- regole di comportamento specifiche;
- elementi di controllo.

Si evidenzia che per ciascuna sessione/capitolo della Parte Speciale, con il presente Modello, si dà atto della possibilità di nominare una Funzione Delegata. Costoro sono responsabili dell'applicazione ed efficace attuazione delle disposizioni contenute nella specifica sessione/capitolo.

L'Obiettivo della Parte Speciale è, dunque, quello di:

- consentire una immediata conoscenza dei reati appartenenti alla singola “famiglia” di reato in esame;
- comprendere le concrete modalità di realizzazione nella realtà della Società del rischio-reato;
- definire specifiche regole di comportamento;
- imporre l'adozione di specifici elementi di controllo preventivi.

Le “famiglie” di reati considerate

Come già evidenziato, l'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che il Modello debba individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

In coerenza con tale previsione, Formica Ambiente S.r.l., ha provveduto a identificare le attività c.d. “a rischio” e le singole aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati attraverso l'attività di mappatura richiamata nella Parte Generale del presente Modello.

Detta analisi è contenuta nel “Documento di mappatura delle aree a rischio di Formica Ambiente S.r.l.” in cui è riportata la descrizione della metodologia e dei criteri adottati per l'analisi delle aree sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001. In virtù dell'analisi preliminare in argomento, sono state escluse alcune “famiglie” di reato, tra quelle richiamate dal Decreto, in quanto ritenute non ipotizzabili con riferimento alla realtà aziendale di Formica

Ambiente S.r.l.. Di conseguenza, la presente Parte Speciale prende in considerazione le sole *famiglie* di reato ritenute applicabili alla realtà ed al business gestito da Formica Ambiente S.r.l.

In particolare, l'esame preliminare dell'attività aziendale di Formica Ambiente S.r.l. ha consentito innanzitutto di rilevare che le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale, appaiono riconducibili alle seguenti famiglie di reato:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/01);
- reati informatici e di trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/01);
- reati di omicidio e lesioni, gravi o gravissime, colposi commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/01);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 *undicies* del D.Lgs. n. 231/01);
- delitti di criminalità organizzate (reati di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.) (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25 *decies* D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25 *nonies* D.lgs 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25 *octies* 1 D.lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale, in relazione all'art. 603 bis c.p. (articolo 25 *quiquies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001)
- reati tributari (art 25 *quiquiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- reati di Razzismo e Xenofobia (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001).

CAPITOLO 2 – La famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione

2.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001

La presente sessione della Parte Speciale prende in esame le fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 che richiamano i reati di seguito descritti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.

Art. 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

[I]. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

[II]. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 640 c.p. Truffa

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

[III]. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche [I]. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea [316-bis]

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello stato o di altro Ente pubblico

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7).

Articolo 353 cp. - Turbata libertà degli incanti

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art 314-bis - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni

Art. 322 – Istigazione alla corruzione

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art 346 bis - traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue

funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Art. 314 – Peculato

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi [316-bis, 317-bis, 323-bis].

[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita [316-bis, 317-bis, 323-bis]

Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

[I]. Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [323-bis; 3812a, 4 c.p.p.].

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 3222, 4, 323- bis; 3812b, 4 c.p.p.]. Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari [I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 317 – Concussione

[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo [321, 323-bis]

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p. si applicano anche: (Il comma 1 e la rubrica sono stati modificati dall'art. 9, comma 2 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 e, successivamente, nuovamente modificati dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 9 agosto 2024, n. 114.)

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Considerazioni sui reati

Per maggiore chiarezza della presente Parte Speciale è opportuno individuare i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione che sono indicati dal legislatore nelle fattispecie sopra elencate. Al riguardo bisogna distinguere tra pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e Pubblica Amministrazione. L'art. 357 c.p. disciplina la nozione di pubblico ufficiale, e prevede che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”. L'art. 358 c.p., invece, delinea la figura dell'incaricato di pubblico servizio, e prevede che “agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per quel che riguarda la qualifica di pubblico ufficiale, quindi, si può affermare che si fa riferimento allo svolgimento di funzioni relative alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi e certificativi.

Al contrario, nella nozione di incaricato di pubblico servizio vengono ricompresi coloro i quali – pur agendo nell'ambito di una attività disciplinata nelle forme di una pubblica funzione – mancano dei poteri tipici di questa, ovvero coloro i quali, pur non essendo propriamente pubblici ufficiali con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolgono comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti alle seguenti funzioni:

-legislativa (Stato, Regioni, Province);

-amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sopranazionali – es. U.E. – membri dell'Autorità per Energia Elettrica ed il Gas, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni, membri di commissioni edilizie, membri dell'Antitrust, collaudatori di opere pubbliche, ecc.);

- giudiziaria (Giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'amministrazione della Giustizia, es. curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, nonché quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, aziende energetiche municipali, ecc)

2.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

I processi aziendali maggiormente interessati in quanto esposti al rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio sono alcune attività che non si inseriscono in uno specifico processo aziendale, ma che implicano un contatto diretto con la PA/Pubblici Ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, che sono:

- Verifiche o ispezioni da parte di autorità pubbliche (Ispettorato del lavoro, INPS, GdF, CC, Vigili urbani, ecc.);
- Rapporti/relazioni istituzionali;
- Richieste di provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.);
- Incontri con esponenti delle istituzioni locali (Regione, Provincia, Comune, Sindaco, Circoscrizioni, forze dell'ordine) preliminari alla realizzazione di nuovi progetti concernenti il business della Società;
- la gestione del contenzioso;
- l'eventuale richiesta di finanziamenti o contributi a organismi nazionali o comunitari.

Sono indirettamente a rischio tutti i processi amministrativo-contabili che implicano la possibilità di uscite di denaro illecite:

- Ciclo passivo;
- Ciclo attivo;
- Payroll (gestione amministrativa del personale);
- Bilancio;

- Selezione e assunzione delle risorse umane;
- Imposte e tasse;
- Rimborsi spese;
- Spese di rappresentanza;
- Omaggi e donazioni;
- Sponsorizzazioni.

2.3 Le regole di condotta

Al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari del presente Modello (ivi incluso il caso in cui soggetti esterni/terzi alla Società operino per suo conto; es.: lavoratori autonomi, collaboratori esterni, *partner* commerciali) hanno l'obbligo di rispettare nell'esercizio delle loro funzioni - oltre i principi indicati nel **Codice Etico** di Formica Ambiente S.r.l. ed, in particolare, quelli contenuti nel Capito 3 con riferimento ai rapporti con la PA - le seguenti regole di condotta specifiche.

- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente le procedure, cui interamentesi rimanda, che si intendono parti integranti del presente Modello.
- Nei rapporti con soggetti esterni, coloro che sono chiamati a rappresentare la Società devono essere incaricati mediante apposita procura scritta, con l'eventuale indicazione degli specifici incarichi e della loro durata, sì da garantire una gestione unitaria dei rapporti nei confronti dei terzi.
- È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività implicanti l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici italiani o stranieri.
- È fatto divieto di dare o promettere vantaggi o favori di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e più in generale della Pubblica Amministrazione e/o di loro familiari, sia italiani, che stranieri, al fine di assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.
- È fatto divieto di dare o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o qualora sussista anche il solo dubbio/sospetto che sia rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Formica Ambiente S.r.l.. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche. Al fine di poter meglio monitorare il flusso di omaggi consentiti dalla prassi commerciale, Formica Ambiente S.r.l. stabilisce che l'acquisto di omaggi sia accentrato presso un unico ufficio aziendale, predisponendo e poi conservando copia della documentazione rilevante (es. documento di trasporto, ricevute, bolle di accompagnamento, ecc.).

- Nessun tipo di pagamento, sia in entrata che in uscita, può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle piccole spese correnti della Società (corrieri, piccola cancelleria o altro).
- È fatto obbligo di definire per iscritto tutti i contratti con i consulenti, i lavoratori autonomi, i fornitori e i collaboratori esterni.
- È fatto divieto di effettuare pagamenti o riconoscere compensi (comunque denominati) a vantaggio di consulenti, collaboratori esterni e lavoratori autonomi, che non trovino adeguata giustificazione sia a livello contrattuale, sia alla luce del tipo di incarico.
- I contratti con i lavoratori autonomi, fornitori, consulenti, o collaboratori esterni, devono contenere un'espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello e l'impegno al rispetto del medesimo; devono, infine, prevedere una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell'eventuale contestazione agli stessi della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, ovvero della violazione delle previsioni del presente Modello (per esempio, clausole risolutive espresse, penali).

Le prestazioni di cui alle fatture emesse dai consulenti, lavoratori autonomi, fornitori e collaboratori esterni, devono essere oggetto di puntuale verifica, al fine di accertare la loro effettiva esistenza, non solo sotto il profilo meramente contabile. Analogamente, anche l'attività di fatturazione attiva deve essere espletata nel più rigoroso rispetto di tutte le disposizioni aziendali applicabili.

- Le transazioni e/o rinunce aventi per oggetto posizioni creditorie possono essere effettuate solo dalle persone a ciò espressamente delegate al CDA.
- È fatto divieto di presentare dichiarazioni non autorizzate e non debitamente verificate in ossequio alle procedure aziendali a organismi pubblici nazionali o comunitari per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e i dati indirizzati a siffatte autorità devono essere trasmessi tempestivamente ed essere rispondenti al vero, completi e accurati. In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti deve essere rilasciato apposito rendiconto.
- Nel caso in cui Formica Ambiente S.r.l. partecipi a procedure indette da Enti pubblici, italiani o stranieri, per l'erogazione di finanziamenti, contributi e sovvenzioni, tutte le fasi della procedura di richiesta e/o di erogazione devono essere documentate e verificabili, in modo da rendere sempre possibile la tracciabilità e la ricostruibilità *ex post* della singola operazione, delle sue caratteristiche e motivazioni e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica, è fatto espresso divieto di:

- a. influenzare, con qualsiasi modalità, il procedimento diretto a definire il contenuto del bando di gara;
- b. esercitare ogni tipo di pressione o comunque influenzare indebitamente la scelta della controparte;
- c. impedire o turbare il regolare svolgimento della procedura competitiva mediante condotte di violenza o di minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- d. praticare intese volte a restringere la concorrenza anche accordandosi con altri partecipanti alla procedura per limitarla con mezzi illeciti.

- È fatto divieto di destinare anche solo parzialmente, le somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- È fatto obbligo di conservare in archivi strutturati che consentano una agevole consultazione tutta la documentazione afferente l'attività aziendale nelle aree a rischio, sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e con il rispetto delle modalità previste dalla normativa sulla *privacy*.
- Tutti i soggetti apicali o sottoposti di Formica Ambiente S.r.l. che operano nell'ambito dei processi/attività sensibili sopra menzionati, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV, tramite rapporti scritti, ogni eventuali violazioni della normativa e delle regole/procedure introdotte con il presente Modello, nonché ogni eventuale difficoltà applicativa delle procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione dei singoli responsabili delle aree a rischio nonché dell'OdV, nelle attività/processi sopra menzionati.

Conformemente a quanto previsto nel Modello Organizzativo, al Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, al fine di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, ai suddetti soggetti è fatto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione; - porre in essere qualsiasi atto che esuli dal sistema di deleghe e procure vigente;
- violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.

Nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice;
- effettuare elargizioni in denaro;
- promettere o versare somme o beni a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della P.A.) per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto la veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara

indette da enti pubblici - tutte le richieste di finanziamenti pubblici dovranno essere definite in forma scritta e approvate dai soggetti abilitati e con i relativi poteri di firma;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali, più precisamente è fatto divieto di utilizzare tale patrimonio societario per fini personali.

L'attività di selezione e assunzione delle risorse umane deve prevedere:

- la definizione di un piano e di un *budget* delle assunzioni delle risorse umane che tenga conto del fabbisogno aziendale;
- la definizione, in virtù delle esigenze relative al ruolo e alla mansione specifica che il soggetto sarà chiamato a svolgere, di criteri di idoneità del personale ricercato e di criteri oggettivi di selezione dei candidati;
- la formalizzazione e l'archiviazione dei giudizi espressi dalle funzioni coinvolte nel processo di selezione/valutazione e dell'esito dell'attività stessa;
- la definizione dell'iter di autorizzazione all'assunzione e di approvazione delle condizioni retributive e contrattuali di inserimento;
- lo svolgimento di verifiche pre-assuntive dei requisiti professionali, reputazionali, di onorabilità (per quanto consentito dalla legge applicabile), finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di situazioni pregiudizievoli che incidano sulla moralità professionale del soggetto, nonché al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità).

Formazione e Controllo del Personale

L'aggiornamento del Modello deve:

- essere sempre portato adeguatamente a conoscenza di tutto il personale;
- diffondere i principi contenuti nel modello e nel Codice Etico;
- ad assicurarsi che ciascun dipendente partecipi e concluda l'attività di formazione;
- a rivedere annualmente i risultati ottenuti e le metodologie adottate

2.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

CAPITOLO 3 –La famiglia dei reati societari

3.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001

La presente sessione della Parte Speciale prende in esame le fattispecie delittuose previste dagli artt. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 che richiamano i c.d. "reati societari".

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

La fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

In particolare, la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è, altresì, esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

Il fatto non è, inoltre, punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Per questo tipo di reato è prevista per la società la sola sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

- False comunicazioni sociali delle società quotate: (art.2622 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2622 c.c., si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria va da 400 a 600 quote.

Le due ipotesi di reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano:

- tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni;

- mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui documentazione è imposta dalla legge, riguardo la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

La condotta commissiva o omissiva sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve, inoltre, risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero terzi.

È doveroso precisare che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché i sindaci e i liquidatori. Ai fini dell'applicazione nei confronti della società delle sanzioni previste dal Decreto rilevano, infine, altresì le condotte realizzate nell'interesse della società da persone sottoposte alla vigilanza dei predetti soggetti, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Detta ipotesi delittuosa consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, infatti, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

In questo caso sono previste sanzioni pecuniarie in danno della Società da 100 a 180 quote. Non è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale ipotesi contravvenzionale consiste nella ripartizione degli utili, o di acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con gli utili che non possono per legge essere distribuite.

Sul punto si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, infatti, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui

all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

per questo tipo di reato sono previste per la società sanzioni pecuniarie da 100 a 130 quote mentre non sono previste sanzioni interdittive.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante (art.2628 c.c.)

Il delitto in questione consiste nel procedere, ad opera degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

A tal proposito, si fa presente che se il capitale sociale e le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Sono previste per la società le sanzioni pecuniarie da 100 a 180 quote . Non è, poi, prevista l'applicazione di sanzioni interdittive.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi delittuosa consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Sembra opportuno sottolineare che, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue in reato, il quale, peraltro, è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Le sanzioni previste sono solamente di carattere pecuniario e non interdittivo e variano da 150 a 330 quote in danno della società.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il delitto di cui all'art. 2632 c.c. si perfeziona in conseguenza della formazione o dell'aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Le sanzioni previste sono solamente di carattere pecuniario e non interdittivo e vanno da 100 a 180 quote in danno della società.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)

Questa ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

In particolare, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Sono previste in danno della società sanzioni pecuniarie da 150 a 330 quote.

- *Impedito controllo (art. 2625, secondo comma, c.c.)*

Detto reato si configura laddove gli amministratori impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

La pena è più grave se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

Il delitto è procedibile solo a querela di parte.

L'illecito penale, giova ribadirlo, può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Le sanzioni pecuniarie previste per la Società per questa tipologia di reato sono da 100 a 180 quote. Non è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni interdittive.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., primo comma, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al D. Lgs. n. 385/1993, del citato T.U. di cui al D. Lgs. n. 58/1998, del D. Lgs. n. 209/2005 o del D. Lgs. n. 124/1993, se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Gli amministratori delegati devono, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile.

E' prevista l'applicazione delle sanzioni pecuniarie da 200 a 500 quote-

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

[1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi delittuosa punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Trattasi di reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

Anche in questo caso sono previste per la Società solo sanzioni di carattere pecuniario da 150 a 330 quote.

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'aggiotaggio è una specifica figura criminosa che consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di reato comune, che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta.

Sono previste per la società sanzioni di carattere pecuniario da 200 a 500 quote.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art.2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

3.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

Al fine di garantire l'affidabilità delle comunicazioni sociali previste per legge sono da ritenersi a rischio tutti i processi amministrativo-contabili di seguito indicati:

- Tenuta della contabilità generale;
- Ciclo passivo;
- Ciclo attivo;
- Payroll (gestione amministrativa del personale);
- Bilancio;
- Imposte e tasse;
- Rimborsi spese;
- Spese di rappresentanza;
- Omaggi e donazioni;
- Sponsorizzazioni;
- Operazioni sul capitale e operazioni straordinarie.

Più in particolare sono da ritenersi "sensibili" le seguenti attività:

- l'attività di predisposizione (di là dal Bilancio) della nota integrativa, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e/o dei documenti diretti ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- la creazione di fondi e riserve e il loro eventuale utilizzo;
- la distribuzione di utili e riserve;
- l'attività di fatturazione, attiva e passiva, con particolare riferimento all'effettività dei costi e alle prestazioni;
- il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie, attuato attraverso la figura della surrogazione, della cessione del credito, dell'accollo di debiti o della delegazione (in tutti i suoi aspetti);
- la transazione e/o la rinuncia a posizioni creditorie;

- le operazioni societarie straordinarie, quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, costituzione di nuove società controllate, acquisti di azioni proprie, acquisti o cessioni di rami di azienda;
- gli adempimenti tributari (quali, per esempio, la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, dei sostituti di imposta o, più in generale, delle dichiarazioni funzionali alla liquidazione di imposte, tasse e tributi, anche locali);
- i flussi informativi e documentali da e per i soci, rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai citati soggetti;
- l'attività prodromica e autorizzativa di carattere economico-finanziario, relativa a eventuali donazioni e liberalità;
- la gestione dei rapporti con i soci e gli organi sociali;
- l'elaborazione, la gestione e l'invio per via informatica di dati a soggetti pubblici.

3.3 Le regole di condotta

Al fine di prevenire la commissione dei reati societari, il presente Modello prescrive le regole di condotta che tutti i soggetti aziendali facenti capo a Formica Ambiente S.r.l. (ivi inclusi i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni e i *partner* commerciali) hanno l'obbligo di rispettare nell'esercizio delle loro funzioni.

Ferma restando l'applicabilità delle regole di condotta contenute nel **Codice Etico** di Formica Ambiente S.r.l., ed in particolare quelle relative al *capitolo 4*, i destinatari del presente Modello, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, sono tenuti a rispettare le seguenti regole specifiche:

- Tutto il personale di Formica Ambiente S.r.l. e, più in generale tutti i destinatari del presente Modello, sono tenuti a operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile consegua la finalità di garantire la trasparenza delle informazioni contabili. La Società, consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi in danno della Società. Le rilevazioni contabili e i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di: (i) produrre situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie accurate e tempestive destinate sia all'interno (es. *report* per la pianificazione e il controllo, *report* di analisi di fatti specifici richiesti dal management, ecc.), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, ecc.); (ii) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa

e frodi a danno della Società; (iii) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

- La Società deve dotarsi di una procedura semplificata che disciplini l'intero iter procedurale di approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
- È fatto obbligo di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne alla Società che, per le parti destinate ad avere rilievo ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È fatto obbligo di conservare in archivi tutta la documentazione afferente l'attività svolte nell'ambito dei processi a rischio sopra menzionati, sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e con il rispetto delle modalità previste dalla normativa sulla *privacy*.
- Tutti i soggetti aziendali, apicali ovvero sottoposti all'altrui direzione, facenti capo a Formica Ambiente S.r.l., nonché i lavoratori autonomi, nel contesto dell'area a rischio di appartenenza, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente, tramite rapporti scritti, inviati al responsabile dell'area a rischio di appartenenza e all'OdV, eventuali violazioni della normativa e delle procedure sopra menzionate, nonché eventuali difficoltà applicative delle citate procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse.
- È fatto divieto di indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; in particolare, il processo formativo del bilancio deve essere contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: (i) devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda tutte le poste all'attivo e al passivo della società e tutti gli impegni assunti dalla società (cosiddette poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio"); (ii) in sede di stima delle poste contabili è necessario esporre con chiarezza i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni valutazione complementare necessaria a garantire la veridicità dei documenti di bilancio. I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge; (iii) per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, onde consentire la ricostruzione dell'operazione, sia sotto il profilo contrattuale, che sotto il profilo contabile e onde consentire altresì l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (iv) tutti i soggetti coinvolti nella formazione del bilancio societario sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni omissione, imprecisione o falsificazione ravvisabile all'interno delle scritture contabili o all'interno dei documenti di supporto di cui siano eventualmente venuti a conoscenza;
- le singole bozze di bilancio e delle relazioni devono essere prontamente messe a disposizione del CDA; in presenza di appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali (per esempio valutazione delle singole partecipazioni), deve essere acquisita una dichiarazione di veridicità e completezza da parte dei soggetti che, materialmente, hanno effettuato la valutazione e/o predisposto l'appostamento contabile, sì da responsabilizzare l'autore della stessa.

- È fatto divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (es. mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti), ovvero finalizzate alla creazione di “fondi neri” o di “contabilità parallele”, anche se per valori inferiori alle soglie di punibilità di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.
- Il consiglio di amministrazione e tutti i soggetti che partecipano alla stesura del progetto di bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa e di ogni prospetto correlato sono tenuti a mettere prontamente a disposizione la relativa documentazione, sì da consentirne un attento esame, in vista dell’approvazione del bilancio di esercizio annuale e delle relazioni periodiche.
- Tutti i soggetti appartenenti all’area amministrativo-contabile, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle ulteriori comunicazioni sociali, sì da consentire al consiglio di amministrazione e all’OdV e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità.
- È fatto obbligo di garantire l’integrità della base dati, dei programmi applicativi e del *software* gestionale adottato per la predisposizione del Bilancio.
- Tutti i Destinatari sono tenuti ad agevolare e consentire il regolare funzionamento degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività degli organi sociali; (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.
- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
- È fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) omettere di effettuare comunicazioni, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità competenti; (ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di Formica Ambiente S.r.l.; (iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Con riferimento alle operazioni straordinarie, devono essere previsti:

- le modalità ed i parametri per la valutazione economica dell’operazione;
- la definizione di criteri per la verifica dell’identità della controparte contrattuale;
- le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell’oggetto del contratto e delle quantità;
- l’approvazione dell’operazione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la verifica che i beni oggetto di cessione non rimangano nella disponibilità della società cedente;

- la verifica dell'effettività della transazione finanziaria nonché della corrispondenza tra la transazione finanziaria ricevuta e la definizione delle specifiche tecniche connesse alle prestazioni di servizi (descrizione delle caratteristiche delle attività, oggetto dei servizi, attributi tecnici, ecc.).

3.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti aziendali operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione, facenti capo a Formica Ambiente S.r.l., nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori esterni, al fine di prevenire la commissione dei reati societari potenzialmente realizzabili nelle aree funzionali sopra richiamate, devono uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

CAPITOLO 4 – La gestione della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

4.1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25 *septies* del D.Lgs. n. 231/2001 introduce i reati di «*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*».

Il delitto di **omicidio colposo** è previsto dall'art. 589 del Codice Penale, ,ai fini della responsabilità entizia, il fatto deve essere stato commesso con la violazione della normativa dettata per prevenire gli infortuni e per tutelare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il delitto di **lesioni personali colpose** è previsto dall'art. 590 del Codice Penale che distingue tre diverse ipotesi di lesione (lieve, grave e gravissima), la cui pena è commisurata alla gravità dell'evento cagionato.

Per stabilire quando ricorra l'una o l'altra ipotesi sono dettati precisi criteri normativi, secondo cui la lesione è da considerarsi **grave**:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»* (art. 583, comma 1, c.p.);
mentre è da considerarsi **gravissima** se dal fatto deriva:
 - I. *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
 - II. *la perdita di un senso;*
 - III. *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;*
 - IV. *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso* (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche in questa ipotesi delittuosa, per far sorgere la responsabilità amministrativa in capo alla Società la lesione colposa, grave o gravissima, deve essere stata commessa in violazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, circostanza, questa, che determina un aumento della sanzione penale (art. 590, comma 2).

L'elemento materiale

Il dato differenziale tra le due fattispecie criminose è costituito proprio dall'evento, naturalistico, conseguenza della predetta condotta: la morte nell'art. 589 c.p., e le lesioni nell'art. 590 c.p..

Quanto all'evento "morte" non si ritiene dover procedere a particolari approfondimenti, se non precisare che il delitto è integrato non solo in caso di morte fisica e naturale, della vittima, ma anche in caso di c.d. morte cerebrale o "clinica", ossia di cessazione di tutte le funzioni dell'encefalo.

Quanto all'evento "lesioni", la malattia, che può colpire tanto il corpo quanto la mente del soggetto passivo, consiste in «*una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali*».

L'elemento psicologico

Sotto il profilo soggettivo, le fattispecie di reato sono accomunate dal criterio di imputazione soggettivo della colpa, e più precisamente della colpa specifica.

Il legislatore non dà una definizione della colpa, ma definisce all'art. 43 c.p. il delitto colposo. Più precisamente, «*Il delitto: [...] è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.[...]*».

Riprendendo una distinzione dottrinale, la norma individua due tipologie di colpa, entrambe caratterizzate, in negativo, dalla non volontarietà dell'evento: la c.d. *colpa generica*, che consiste nella violazione di regole cautelari che prescrivono, secondo massime di comune esperienza, di tenere o meno un determinato comportamento, o di tenerlo con particolari modalità; e la c.d. *colpa specifica*, quando ad essere violate sono specifiche regole cautelari dettate dall'Autorità e positivizzate in leggi (ivi compresi, decreti legge o decreti legislativi), in regolamenti, ordini o discipline.

In proposito, l'art. 25 *septies*, come accennato, prevede espressamente che, ai fini della responsabilità dell'ente, l'omicidio e le lesioni colposi siano commessi in violazione delle norme dettate in materia antinfortunistica, per tutelare la salute e l'igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro, il cui criterio di imputazione soggettivo (ossia di attribuibilità del fatto al suo autore, o, se vogliamo, di rimproverabilità del medesimo) sia

costituito dalla sola *colpa specifica*. Pertanto, un soggetto è “in colpa” quando abbia cagionato la morte di una persona o sue lesioni violando le norme antinfortunistiche che miravano specificamente a evitare detti eventi.

Al riguardo, il presente Modello intende riferirsi alla violazione di tutta la normativa di settore, e in particolare:

- all’art. 2087 del Codice Civile, rubricato «Tutela delle condizioni di lavoro»;
- alle norme relative alle Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Legge 10 agosto 2007 n. 123, recante le «*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*»);
- alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ora Testo Unico delle disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008);
- alle norme per l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni «*Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*»);
- alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro (Legge 20 marzo 1970 n. 300 c.d. Statuto dei Lavoratori);
- alle norme relative all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “Riforma sanitaria”);

Tanto chiarito, preme osservare che la previsione dei reati in questione si discosta profondamente dagli illeciti esaminati nei precedenti Capitoli di Parte Speciale.

I delitti di cui all’art. 25 *septies*, devono assumere una precisa direzione, ossia essere compiuti «*nell’interesse o a vantaggio dell’ente*» (ex art. 5 del Decreto), e una specifica connotazione, concretandosi nell’elusione fraudolenta dei modelli organizzativi e di gestione (cfr. art. 6, comma 1, lett. *b* del Decreto).

Nell’offrire adeguata interpretazione al requisito in parola, la Relazione governativa al D.Lgs. n. 231/01 ha precisato che, mentre l’«*interesse*» ha una connotazione marcatamente soggettivistica, da intendersi quindi come il motivo principe che origina e muove la volontà della persona fisica verso la commissione dell’illecito, secondo una valutazione *ex ante* dello stesso, il «*vantaggio*», quale conseguenza favorevole che ricade a vantaggio dell’ente, è suscettibile, data la sua indole oggettiva, di una valutazione *ex post*.

Quanto al «*vantaggio*», inteso come conseguenze favorevoli che l’ente possa trarre dalla commissione dell’illecito, esso può sostanziarsi in un risparmio economico che la Società potrebbe ottenere non impiegando le necessarie e sufficienti risorse economiche in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi lavoro (es. non assegnando per la predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione sul lavoro un *budget* di spesa adeguato e congruo, da determinarsi tenendo conto, tra l’altro, delle dimensioni aziendali, delle sedi operative, del numero di dipendenti).

4.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

Dall'analisi della fattispecie sopra effettuata emerge che il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime viene solitamente contestato a:

- il Datore di lavoro;
- il Responsabile della sicurezza;
- il Dirigente dell'area in cui l'evento lesivo si è verificato;
- il preposto al controllo espressamente delegato al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- l'RSPP (quest'ultimo solo di recente viene incluso nel novero dei soggetti responsabili).

Come più volte detto, il Decreto prevede che la società predisponga modelli che debba essere in grado di individuare *le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati*. La peculiarità dei reati colposi commessi mediante omissione di un comportamento dovuto, impone di ritenere consumato il reato proprio con riferimento al comportamento che si sarebbe dovuto tenere e che, invece, per negligenza non si è tenuto. Non bisogna, quindi, confondere l'evento del reato (morte o lesione) con la condotta, che essendo omissiva, consiste in un *non fare*.

Tale considerazione incide sull'analisi del rischio in quanto "l'area a rischio" dovrà essere individuata in tutte le attività che sono richieste dalla normativa specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni aziendali e non, quindi, nel luogo o nelle attività in cui poi si verifica l'evento lesivo (es.: il magazzino che si incendia, la strada dove avviene l'incidente o il cantiere nel quale si verifica l'infortunio).

In considerazione di ciò, l'area a rischio di questi reati coincide con gli obblighi e gli adempimenti imposti dal TU 81/08 e gli autori del reato sono da rinvenirsi nelle figure che rispetto a questi adempimenti normativi, per disposizioni organizzative, sono ritenuti responsabili del corretto adempimento, vale a dire, i soggetti sopra menzionati.

4.3 Le regole di condotta

Ferma restando l'applicabilità delle regole di condotta contenute nel **Codice Etico** di Formica Ambiente S.r.l., ed in particolare quelle relative al *principio 4.11*, i destinatari del presente Modello, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, sono tenuti a rispettare le seguenti regole specifiche:

- È fatto obbligo di porre la massima attenzione ad ogni questione inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di adottare la soluzione migliore e più adeguata in linea con lo sviluppo tecnologico.
- È fatto obbligo a tutti i Destinatari del presente Modello di prendersi cura della propria e altrui sicurezza sui luoghi di lavoro.

- È fatto divieto di tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità fisica.
- È fatto divieto di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
- È fatto obbligo di valutare le potenziali situazioni di rischio per la propria o altrui incolumità e, ove si ritenga necessario, informare senza ritardo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il Dirigente/Responsabile dell'area di competenza.
- È fatto obbligo di tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, un comportamento trasparente, corretto e conforme alle prescrizioni previste dal presente Modello e alle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nello specifico settore della sicurezza sul lavoro.
- È fatto obbligo di osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne dettate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che, per le parti destinate ad avere rilievo, ai fini della prevenzione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *septies* e, in generale, al D.Lgs. n. 231/2001, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È fatto obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i mezzi e i dispositivi di sicurezza predisposti.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare, in qualsiasi modo, lo svolgimento delle attività di supervisione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del responsabile dell'area, nonché dell'OdV.
- È fatto obbligo di eseguire con tempestività, correttezza e completezza le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni a lui spettanti. In particolare, è fatto divieto di: (i) eseguire le comunicazioni senza la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato; (ii) esporre, in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa, fatti non rispondenti al vero od occultare fatti o informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di altro soggetto dal lui incaricato o delegato; (iii) porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, o comportamenti elusivi di incontri o riunioni convocate dall'RSPP o dal Responsabile della sicurezza).
- È fatto obbligo di segnalare, tempestivamente e per iscritto, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, o ad altro soggetto da lui incaricato o delegato, e al Responsabile di area, eventuali deficienze e/o anomalie di mezzi e dispositivi di sicurezza, nonché altre possibili situazioni di pericolo di cui siano a conoscenza. In casi di urgenza, è fatto obbligo, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, di intervenire direttamente per eliminare o ridurre le predette deficienze o situazioni di pericolo, dandone immediata notizia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; o ad altro soggetto incaricato o delegato dal Datore di Lavoro, e al Responsabile di area competente. L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in forma scritta (e-mail, lettere, raccomandate). Tra questi particolare dedizione deve essere

posta da tutti il personale nella segnalazione dei “mancati incidenti” (c.d. “near miss”) la cui non segnalazione costituisce grave negligenza.

- È fatto obbligo di svolgere attività informative, a favore di tutti i Dipendenti di Formica Ambiente S.r.l. al fine di assicurare la conoscenza e la diffusione, nell’ambito della Società, delle norme previste dal presente Modello e dalla legislazione prevenzionistica, e al fine di promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute.
- È fatto obbligo di assicurare attività formative del personale addetto a ciascuna area a rischio e non. In particolare, è fatto obbligo di: (i) predisporre corsi di formazione e addestramento in caso di assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, finalizzati ad assicurare un adeguato livello di competenze in relazione al ruolo e ai compiti assegnati; (ii) prevedere corsi periodici di aggiornamento, ove si renda necessario a seguito di variazione o introduzione di nuove regole di condotta, procedure, tecnologie o di qualsiasi altra informazione sensibile ai fini della propria o altrui sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
- È fatto obbligo per tutti i dipendenti della Società di partecipare ai corsi di formazione, informazione e aggiornamento, indetti dalla Società, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute sui luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne predisposte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, salvo legittimo impedimento (es. *training*, seminari, incontri, riunioni, convegni, ecc.). La Direzione del Personale predispone specifici controlli di frequenza, dandone comunicazione allo stesso OdV. Al termine di ciascun corso è richiesto ai partecipanti di sottoscrivere un documento attestante l’avvenuta partecipazione.
- È fatto obbligo di conservare, in archivi, tutta la documentazione relativa all’attività aziendale in materia, sotto la vigilanza dei rispettivi responsabili e con il rispetto delle modalità previste dalla normativa sulla *privacy*, sì da consentire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al predetto responsabile di prenderne visione in ogni momento, anche ai fini della sua attività di reportistica nei confronti dell’OdV.
- È fatto obbligo di dotarsi di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della sicurezza del luogo di lavoro.
- È fatto obbligo di assicurare la presenza, sui luoghi di lavoro delle singole aree a rischio di infortunio, di soggetti preposti alla sicurezza del lavoro, al fine di garantire un’adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e la verifica del concreto rispetto della normativa antinfortunistica.
- È fatto obbligo di definire per iscritto nei rapporti con i consulenti, i lavoratori autonomi, i fornitori e i collaboratori esterni: (i) un’espressa dichiarazione attestante la conoscenza delle disposizioni del presente Modello e l’impegno al rispetto del medesimo ed, in particolare, al rispetto delle disposizioni adottate a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; (ii) una clausola che disciplini espressamente le conseguenze dell’eventuale commissione da parte degli stessi dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell’ente, ovvero della violazione delle previsioni del Modello, con particolare riferimento alla presente Parte Speciale (per esempio, clausole risolutive espresse, penali).

4.4 Sistema di Gestione ed elementi di controllo

Con riferimento al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha provveduto ad adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, stabilendo i seguenti elementi di controllo, principi di comportamento specifici e specifici elementi organizzativi, che tendono al miglioramento continuo del sistema a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Pianificazione: la Società ha stabilito una politica per la gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che definisce gli impegni generali per la prevenzione dei rischi. In particolare tale politica deve:
 - essere appropriata alla natura e alla misura dei rischi inerenti la SSLL della Società;
 - includere l'impegno alla prevenzione delle lesioni e della cattiva salute, e al miglioramento continuo della gestione per la SSLL e delle prestazioni in tema di SSLL;
 - includere l'impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte dall'organizzazione che riguardano i suoi pericoli in materia di SSLL;
 - fornire il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la SSLL;
 - essere documentata, attuata e mantenuta attiva;
 - essere comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione al fine di renderle consapevoli dei propri obblighi individuali in tema di SSLL;
 - essere sempre disponibile per le parti interessate;
 - essere riesaminata periodicamente al fine di garantire che rimanga pertinente e appropriata all'organizzazione.
- Attuazione: la Società stabilisce, attua e mantiene attivi obiettivi per la SSLL. Tali obiettivi devono essere appropriati, raggiungibili e coerenti con gli impegni generali definiti nella politica per la SSLL, compresi gli impegni verso la prevenzione delle lesioni e della cattiva salute, la conformità ai requisiti legali ed alle altre prescrizioni sottoscritte dalla società, e al miglioramento continuo.
- Monitoraggio: le attività di monitoraggio e verifica tecnica dei luoghi di lavoro e del rispetto delle procedure di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori sono effettuate periodicamente, per gli ambiti di competenza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico competente e da eventuali esperti terzi appositamente incaricati. Di tali attività di verifica e monitoraggio e delle relative risultanze deve essere tenuta traccia con l'archiviazione e conservazione delle evidenze documentali prodotte. Pertanto la Società si impegna a:
 - mantenere adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;
 - effettuare adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurre l'incidenza;

- programmare, effettuare, documentare e registrare le attività di verifica ed ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell'RSPP, del Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e segnalare tempestivamente le eventuali difformità riscontrate;
 - programmare, effettuare, documentare e registrare l'attività di verifica dell'effettiva attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia.
- Riesame del sistema: la Società riesamina il sistema creato a presidio della Sicurezza nei luoghi di lavoro, ad intervalli regolari e pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace. I riesami includono la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le necessità di apportare modifiche al sistema, compresi obiettivi e politica per la SSLL. Le registrazioni dei riesami della direzione devono essere conservate. A titolo esemplificativo gli elementi oggetto di analisi nel riesame sono:
- i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte dall'organizzazione;
 - i risultati della partecipazione e della consultazione;
 - le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;
 - le prestazioni in tema di SSLL dell'organizzazione;
 - il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - lo stato delle indagini sugli incidenti, delle azioni correttive e preventive;
 - le azioni a seguire dai precedenti riesami della direzione;
 - il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni/sviluppo delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative alla SSLL;
 - le raccomandazioni per il miglioramento.
- Codice di Etico: sono previsti specifici principi etici a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (i.e. principio 4.11).
- Responsabilità: i compiti e le responsabilità di esponenti aziendali, preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere sempre descritte e formalizzate.

Le singole responsabilità

Il Datore di lavoro (DL)

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il DL viene definito come: *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il*

dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

Il Dirigente (D)

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il D viene definito come: *“la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.*

Il Preposto (P)

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il P viene definito come: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.*

I soggetti preposti verificano l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi e dal Piano delle Azioni di miglioramento e possono essere nominati con atto del Dirigente per le aree di propria e rispettiva competenza.

- Procedure: la Società adotta specifiche procedure interne, cui interamente si rimanda, volte a disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza, che vengono monitorate per quanto di competenza da: RSPP, Consulenti del Sistema di Gestione per la Sicurezza, Enti di Certificazione.

In particolare, per quanto riguarda la gestione degli *incendi*, la Società è tenuta, quando applicabile, a richiedere o rinnovare il Certificato di prevenzione incendi, nominare le squadre di gestione delle emergenze (squadre antincendio e squadre di pronto soccorso), effettuare le dovute prove di evacuazione, comunicare a tutto il personale i nominativi dei membri di dette squadre ed assicurare a quest'ultimi la dovuta formazione.

È responsabilità del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, mantenere aggiornate le procedure sopra richiamate e ogni altra procedura che dovesse essere predisposta ai fini della sicurezza.

La Società, in sede di definizione del fabbisogno (processo di budgeting) deve assegnare un congruo budget per assolvere agli impegni di spesa necessari alle azioni di miglioramento preventivamente individuati dall'RSPP nel DVR e condivisi con il Datore di Lavoro (es.: formazione, acquisto di DPI, interventi di manutenzione, ecc.) oltre ad assegnare un congruo badge per l'assolvimento dei compiti assegnati al R.S.P.P. (es. formazione specifica, corsi di perfezionamento e partecipazione a convegni,

acquisto di strumentazioni, conferimenti di incarichi professionali ad integrazione dell'azione di prevenzione del S.P.P., ecc.)

- Deleghe: le deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, devono essere redatte in modo rispondente ai requisiti definiti dall'art. 16 del TUS ed assicurare la coerenza del sistema dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate.
- Documento di Valutazione dei rischi: la Società, in applicazione di quanto previsto dal TUS, effettua, ed aggiorna su base continuativa, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico Documento di Valutazione dei Rischi.
- Organizzazione: oltre ai profili sopra evidenziati (DVR e Procedure), dal punto di vista organizzativo la Società ha:
 - individuato il Datore di Lavoro nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - nominato un Responsabile della sicurezza conferendogli specifica delega di funzioni;
 - Istituito un Servizio Prevenzione e Protezione;
 - nominato il Medico competente;
 - nominato gli addetti al primo soccorso;
 - nominato gli addetti antincendio e all'emergenza;
 - i Lavoratori hanno designato un Rappresentante dei Lavoratori.
- Processo di Budgeting: la Società in sede di definizione del fabbisogno assegna un budget ad ogni Dirigente nominato per le relative spese di competenza ed il controllo di gestione prevede nella contabilità analitica un metodo per il calcolo del costo della sicurezza aggregato.
- Sistema Disciplinare: il Sistema Disciplinare adottato dal presente Modello richiama tutte le procedure previste in materia di sicurezza e la violazione di queste implica l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- Riunione periodica sulla sicurezza: la Società, anche ai fini del presente Modello, ha istituito una riunione periodica sulla sicurezza, indetta, annualmente, dall' R.S.P.P. con la partecipazione dei seguenti soggetti, coinvolti nella responsabilità della corretta attuazione delle disposizioni normative in materia:
 - il Datore di Lavoro;

- il RSPP;
 - il Rappresentante dei Lavoratori;
 - il Medico competente.
- Informazione e formazione: la Società prevede periodicamente, anche su proposta del R.S.P.P., iniziative d'informazione e formazione nei confronti dei lavoratori in merito alle materie antinfortunistiche in generale, ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio derivante dall'utilizzo di impianti, apparecchiature, sostanze pericolose etc.), alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare, all'organizzazione del SPP e delle squadre di emergenze e di soccorso, nonché agli obblighi cui sono tenuti per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi. Le iniziative formative sono registrate e prevedono la rilevazione delle presenze ed un test finale di apprendimento (si veda procedura per la Gestione delle attività di Formazione e Informazione).
- È responsabilità della Direzione del Personale, mantenere aggiornato il *Registro degli infortuni* e implementare meccanismi di incentivazione connessi alle segnalazioni dei *quasi-infortuni*.
- In caso di contratti d'appalto d'opera per la realizzazione di lavori affidati a soggetti terzi, la Società deve:
- assicurarsi che nell'ambito del contratto vengano disciplinati correttamente gli aspetti della sicurezza, tra cui il diritto di effettuare verifiche (audit) presso l'appaltatore da parte del RSPP o di auditor qualificati per conto della committente; la corretta e congrua determinazione dei costi per la sicurezza;
 - definire correttamente le responsabilità tra committente e appaltatore individuando contestualmente al proprio interno i soggetti responsabili di dare esecuzione alle disposizioni contrattuali;
 - implementare specifiche procedure che assicurino che la documentazione richiesta venga raccolta e conservata e che le attività richieste dalla normativa vengano correttamente espletate, tra cui il campo di applicazione e le modalità di redazione del DUVRI, PSC, POS ove richiesto.

In caso di cantieri temporanei o mobili, la Società è tenuta in qualità di committente a nominare preventivamente il Responsabile dei Lavori e a verificare che gli adempimenti previsti dalla normativa per quanto attiene alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, siano pedissequamente rispettati. Ai fini del presente Modello e avuto riguardo ai compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza, dette responsabilità per conto della Società sono da considerarsi in capo al Responsabile della Direzione Tecnica.

Clausola finale

Per quanto sin qui non specificatamente indicato si fa riferimento in via residuale alle procedure e registrazioni previste dalla documentazione dei Sistemi di:

- *Gestione Sicurezza sul Lavoro in base alla norma ISO 45001, ivi compresa la Politica SSL e la procedura ACR - AAI E DEL CONTESTO aggiornata;*
- *Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008.*

CAPITOLO 5 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

5.1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001

1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma in esame incrimina le operazioni che abbiano per oggetto cose o denaro provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto a monte e l'assenza di concorso nello stesso, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato.

La ricettazione è un reato comune, che può pertanto essere commesso da chiunque.

Il delitto è a dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, la norma richiede l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto (al riguardo, peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto che tale scopo possa essere individuato in qualsivoglia vantaggio, anche di natura morale, che il soggetto agente si prefigga al momento della commissione del fatto).

2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. L'ignoranza circa la provenienza degli stessi dovrebbe escludere il dolo. Peraltro, l'elemento soggettivo deve ritenersi integrato anche quando ricorra la forma lieve del dolo eventuale e cioè, vi sia l'accettazione del rischio circa l'illecita provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

La consumazione avviene nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento, o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o delle altre utilità.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Si tratta di una fattispecie che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono direttamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali. Si vogliono colpire le attività di investimento apparentemente legali (quali per esempio, attività di illecito arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico.

4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25 octies.1 D.lgs 231/2001

Art. 512-bis Trasferimento fraudolento di valori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca (art. 240) e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

La clausola di sussidiarietà espressa ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") copre la condotta di chi non trasferisca effettivamente la titolarità dei beni o del denaro, ma lo faccia fittiziamente, continuando dunque ad avere la disponibilità materiale degli stessi e continuando dunque a goderne.

Art. 493 ter - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

5.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

Le aree aziendali facenti capo a Formica Ambiente S.r.l. che si ritengono maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si identificano nei seguenti processi:

- 1) rapporti con fornitori e partners;
- 2) relazioni con controparti, diverse da Partners e Fornitori, con cui Formica Ambiente S.r.l. ha rapporti, anche all'estero, in relazione alle attività e agli incarichi da espletare;
- 3) flussi finanziari;
- 4) gestione del magazzino;
- 5) operazioni sul capitale e operazioni straordinarie.

5.3 Le regole di condotta

Al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di rispettare nell'esercizio delle loro funzioni le seguenti regole di condotta:

- I responsabili delle Direzioni/Funzioni che operano nell'ambito del processo di individuazione dei clienti, dei fornitori, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo con cui la Società intenda instaurare un rapporto (es.: partner commerciali, intermediari, ecc.), sono tenuti ad effettuare approfondite e specifiche ricerche volte alla corretta individuazione dei soggetti titolari delle operazioni, con lo

specifico obiettivo di definire il livello di rischio che le operazioni oggetto del rapporto (es.: pagamenti, fornitura dei beni) non siano collegate con operazioni illecite. In caso di fondato sospetto, detti responsabili sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni elemento necessario per una corretta valutazione delle scelte da operare ivi inclusa l'astensione dal realizzare l'operazione. In tali casi la responsabilità della scelta compete esclusivamente al CDA;

- I documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV.
- È fatto obbligo di rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui al presente capitolo.
- È fatto obbligo di attenersi, per qualsiasi pagamento, alle procedure adottate dalla Società.
- Tutti i soggetti aziendali, apicali o sottoposti all'altrui direzione, di Formica Ambiente S.r.l., hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente, tramite rapporti scritti, inviati al responsabile dell'area a rischio di appartenenza e all'OdV, eventuali violazioni della normativa e delle procedure vigenti, nonché di comunicare eventuali difficoltà applicative delle citate procedure o dubbi sulla corretta applicazione delle stesse.
- È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività di supervisione dei singoli responsabili delle aree a rischio, nonché dell'OdV.
- Ogni soggetto coinvolto nei processi a rischio sopra identificati, è tenuto a garantire la trasparenza delle scelte effettuate rendendo facilmente ricostruibili le attività di contrattazione, la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) e i relativi livelli autorizzativi.
- I responsabili delle Funzioni che operano nell'ambito del processo di acquisto di beni, sono tenuti a svolgere i necessari controlli per quanto possibile circa la provenienza dei beni che si intende acquistare (es.: documenti derivativi, documenti di trasporto, certificati di fabbricazione, informazioni in merito al fornitore, Stato di provenienza del bene). In caso di fondato sospetto della provenienza illecita dei beni, il Responsabile della Funzione è tenuto a segnalare tempestivamente ogni circostanza all'Organismo di Vigilanza, sospendendo qualsiasi operazione.
- È fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati;
- Ai Responsabili delle Funzioni che operano nell'ambito dei processi a rischio sopra enunciati è fatto obbligo di effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti.
- Con riferimento alle operazioni straordinarie, devono essere previsti:
 - le modalità ed i parametri per la valutazione economica dell'operazione;

- la definizione di criteri per la verifica dell'identità della controparte contrattuale;
- le modalità e i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- l'approvazione dell'operazione da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- la verifica che i beni oggetto di cessione non rimangano nella disponibilità della società cedente;
- la verifica dell'effettività della transazione finanziaria nonché della corrispondenza tra la transazione finanziaria ricevuta e la definizione delle specifiche tecniche connesse alle prestazioni di servizi (descrizione delle caratteristiche delle attività, oggetto dei servizi, attributi tecnici, ecc.).

5.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

CAPITOLO 6 – Delitti informatici e di trattamento illecito di dati. Reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto.

6.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis e 25 terdecies del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto un nuovo art. 24-bis nel D. lgs. n. 231/2001 che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie:

- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, - in vigore dal 5 aprile 2008 - è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79).

Per “**crimine informatico**”, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Viene utilizzato il termine “**reato informatico**” per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico.

Una definizione “dottrinaria” di crimine informatico è quello di “*crimine nel quale un sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:*

- *oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell'elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto)*
- *soggetto (quando l'elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine)*
- *strumento (quando ciò che avviene in relazione all'elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).*

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall'elaboratore, è usato come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni”.

La disciplina in materia di reati informatici ha subito nuove modifiche con l'art. 20, Legge n. 90/2024, recante “disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

Con la menzionata novella il legislatore ha, da un lato, previsto un inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune fattispecie e, dall'altro, ha esteso la responsabilità da reato degli enti ai nuovi reati di “estorsione informatica”, di cui all'art. 629, c. 3, c.p., e di “detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” di cui all'art. 635-quater.1 c.p. Quest'ultima disposizione sostituisce il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p., abrogato dall'art. 16, c. 1, lett. d), l. n. 90/2024 cit.

Falsità di documenti informatici (art. 491-bis)

Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. E' possibile integrare tale fattispecie quando si falsifica un documento informatico al fine di conseguire un interesse o un vantaggio per la Società.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter come modificato dalla L.28 giugno 2024, n 90

Punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Le condotte riguardano l'introduzione nel sistema informatico della Società, per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per la Società (diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti); ovvero l'introduzione abusiva in sistemi informatici esterni al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (sistemi per le gare d'appalto, sistemi informativi di competitors, ecc.).

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n.90

Punisce la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno. È possibile integrare tale reato quando un soggetto si procura codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società; ovvero si procura codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio alla Società.

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater): articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024).

Punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Il reato è integrato quando si intercettano terze parti con l'intenzione di carpire informazioni che possano essere di interesse o vantaggio per la Società.

A seguito dell'intervento del legislatore il comma 4 del presente articolo è stato modificato e si prevede la procedibilità d'ufficio. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies come modificato dalla L. 28 giugno 2024 n.90)

Sanziona la condotta di chi, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonda, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature atte, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

L'ipotesi di reato riguarda l'installazione di apparecchiature – descritte dalla norma - per intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n.90)

Punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena della reclusione è più elevata (da tre a otto anni):

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

L'ipotesi di reato può riguardare l'induzione all'acquisto di terze parti di servizi extra per la gestione dei loro dati su infrastrutture o l'introduzione abusiva in sistemi informatici esterni ed interni per compiere le operazioni descritte dalla norma.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n.90)

A seguito dell'intervento legislativo del 2024, tale disposizione sanziona la condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. Tale condotta è punita con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n.90)

Punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater.1, articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera q) della L. 28 giugno 2024, n. 90).

Tale disposizione punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies come modificato dalla L. 28 giugno 2024, n.90))

A seguito della novella tale disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Estorsione "informatica" (Art 629 cp)

Tale disposizione punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)

Punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

6.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

Si ritiene che il rischio di commissione di alcuni dei reati informatici pervada ogni area della Società (ad es. art. 615-ter c.p.p.); il rischio è invece più circoscritto per quelle fattispecie che richiedono specifiche competenze tecniche (i tecnici autorizzati ad operare sui sistemi informativi).

6.3 Le regole di condotta

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili di Formica Ambiente S.r.l. con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 24-bis.

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del proprio Codice Etico volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Sotto il profilo organizzativo la Società, con il protocollo qui di seguito descritto, dispone che:

con riferimento alla Gestione degli accessi, account e profili:

debbano essere definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati. In particolare, i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete devono essere individuali ed univoci, mentre la corretta gestione delle password è definita da specifiche disposizioni/linee guida aziendali, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave.

Potranno essere definite procedure formali per l'assegnazione dell'accesso remoto ai sistemi da parte di soggetti terzi (inclusi soggetti esterni quali consulenti o fornitori). Gli accessi effettuati sugli applicativi dagli utenti devono essere oggetto di verifiche e, per quanto concerne l'ambito dei dati sensibili, le applicazioni devono tener traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti e devono essere attivati controlli che identificano variazioni di massa nei database aziendali.

In relazione alla gestione di account e di profili di accesso, sono previsti: l'esistenza di un sistema formale di autorizzazione e registrazione dell'attribuzione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi; regole per l'assegnazione e l'utilizzo di privilegi speciali (amministratore di sistema, super user, ecc.); l'esecuzione di verifiche periodiche dei profili utente al fine di convalidare il livello di responsabilità dei singoli con i privilegi concessi; regole per la generazione e la protezione dei log delle attività sui sistemi e, almeno nel contesto delle attività relative a dati sensibili, protocolli e strumenti di rilevazione degli incidenti di sicurezza, per la risposta ad incidenti relativi alla sicurezza logica e di escalation, reporting e comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

Il presente controllo inoltre richiede che tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, sia periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, alla società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla Gestione delle reti di telecomunicazione

il presente protocollo prevede la gestione delle reti di telecomunicazione che dispone:

- l'implementazione di controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati all'interno della rete e dei dati in transito su reti pubbliche;
- l'adozione di meccanismi di segregazione delle reti;
- l'implementazione di strumenti di monitoraggio del traffico di rete (sistemi IDS);
- l'implementazione di meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti quali, a titolo esemplificativo, tentativi di accessi, accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità, accessi a sotto-domini, lancio di script, routine su siti anomali ed operazioni su sistemi critici;
- il divieto di connessione a siti contrari alla morale pubblica e comunque non necessari per lo svolgimento degli scopi sociali;
- regole chiare per limitare l'attività di downloading dalla rete pubblica di software o altro materiale.

Il protocollo prevede, inoltre, l'implementazione e la manutenzione di reti telematiche; le responsabilità e le modalità operative, la definizione di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate, l'esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking al fine di valutare le vulnerabilità dei sistemi ed il monitoraggio degli accessi sia fisici sia logici alle porte diagnostiche e di configurazione.

Nel processo di gestione delle reti di telecomunicazione rientra anche la gestione del back up, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati. A fronte di eventi disastrosi il protocollo prevede che la Società, al fine di garantire la continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, definisca un piano di Business Continuity ed uno di Disaster Recovery e che le soluzioni individuate siano periodicamente aggiornate e testate.

Il protocollo richiede che tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, sia periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla Gestione dei sistemi hardware:

il protocollo prevede la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamenti le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware.

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, deve essere periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla Gestione dei sistemi software:

il presente protocollo prevede la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione, sui principali sistemi, di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi. Il protocollo, inoltre, prevede un sistema di change management intesa come manutenzione al software o nuove implementazioni che include l'esistenza di ambienti separati per il processo di change management ed isolati dagli ambienti operativi, la definizione di procedure di controllo dello sviluppo di software se affidato in outsourcing.

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, viene periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alla Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT:

il presente protocollo dispone l'obbligo di garantire la sicurezza fisica dei siti ove risiedono le infrastrutture, le misure di sicurezza, le modalità di vigilanza, la frequenza, le responsabilità, il processo di reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare.

Il protocollo prevede, inoltre, la definizione delle credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, token authenticator, pin.

Tutta la documentazione riguardante ogni singola attività di cui sopra, viene periodicamente aggiornata ed adeguatamente archiviata e conservata allo scopo di garantire la tracciabilità delle fasi svolte nell'ambito dell'attività in oggetto.

L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo al personale autorizzato in base alle procedure operative aziendali, nonché all'Organismo di Vigilanza.

6.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

La Società provvede periodicamente ad effettuare iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti aventi ad oggetto (i) i controlli informatici di cui alle procedure sopra richiamate (ii) i connessi principi di comportamento, nonché (iii) le responsabilità degli stessi dipendenti in tale ambito.

Norme di comportamento.

È garantita la corretta esecuzione delle operazioni di avvio e chiusura del sistema.

È garantito uno specifico controllo sulla corrispondenza tra i diritti di accesso richiesti e le effettive mansioni del dipendente.

Viene assicurato un training (adeguato al livello di competenza) a favore dell'utente autorizzato all'accesso.

Ogni dipendente deve:

- utilizzare l'user ID e la password individuale di autorizzazione all'accesso al sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione e autenticazione alternativi, in modo personale, garantendone la segretezza;
- utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso alla rete intranet aziendale e ai relativi servizi, senza condividerle o cederle a terzi;
- operare sui computer aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative autorizzate dalla Società;

- utilizzare la navigazione internet e la posta elettronica per finalità legate ai propri compiti lavorativi;
- non visitare siti internet e non inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), non scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (freeware e shareware) prelevati da siti internet; non caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo software e altro materiale in violazione delle leggi sul copyright o dei diritti riservati del legittimo proprietario;
- controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo, al fine di prevenire lo scarico di file indesiderati e dannosi per la rete informatica in caso di dubbi contattare il referente tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica istituito;
- non sollecitare a mezzo della posta elettronica attività finalizzate a promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività aziendale, anche a fini di lucro o di profitto personale;
- non utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer esterni alla rete o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;
- non utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici;
- non modificare autonomamente la configurazione hardware e software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito e fornito dall'azienda;
- non utilizzare programmi non distribuiti e/o installati ufficialmente dalla Società;
- non detenere, all'interno delle strutture della Società e nelle relative risorse informatiche, materiale pornografico in qualsiasi forma e su qualunque supporto, a prescindere dai contenuti e dall'età delle persone coinvolte per la sua realizzazione;
- non disabilitare o inibire il corretto funzionamento dei software antivirus installati;
- non eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Società alla rete internet per evitare l'indebito accesso a siti vietati;
- non utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto con particolare riferimento agli strumenti di comunicazione informatica utilizzati dalla Società.

Le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti del sito internet aziendale sono soggette a:

- a. individuazione del soggetto responsabile alla valutazione preliminare dei contenuti da pubblicare e dei soggetti deputati al relativo inserimento;
- b. autorizzazioni necessarie alla pubblicazione / aggiornamento dei contenuti o alla variazione della struttura del sito;
- c. riserva a soggetti aziendali titolari di profili/credenziali di accesso ai sistemi, idonei a consentire loro la pubblicazione e l'aggiornamento dei contenuti dei siti internet/intranet;
- d. verifica degli accessi alle applicazioni aziendali che consentono la pubblicazione di contenuti sui siti internet/intranet.

Sebbene di difficile realizzazione, la Società si impegna a fare in modo che le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sul sito siano svolti in modo da scongiurare il rischio di

realizzazione dei reati di Razzismo e Xenofobia e/o in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001.

CAPITOLO 7 – Reati introdotti con la L. 99/2009, L. 94/2009 e L. 116/2009

7.1 Artt. 24-ter, 25-novies e 25-decies del D.Lgs. n. 231/2001

Con la L. 99/2009 all'art. 24-ter del Decreto sono stati introdotti i "delitti di criminalità organizzata" e, all'art. 25-novies i delitti conseguenti a violazioni del diritto di autore. La L. 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies per introdurre l'illecito di cui all'art. 377-bis c.p.

Come analizzato nel documento preliminare sulle aree a rischio, non tutte le fattispecie introdotte sono state ritenute ipotizzabili nella realtà aziendale della Società.

La L. 99/2009 ha introdotto all'art. 24-ter del Decreto i "Delitti di criminalità organizzata", nell'ambito di questi delitti è stata ritenuta rilevante la fattispecie di "**associazione per delinquere**" (art. 416 c.p.).

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"

Infine la L. 116/2009 ha introdotto, all'art. 25-decies del Decreto, il reato previsto dall'art. **377 bis** c.p. *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria"; "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

7.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

I reati sopra richiamati trovano applicazione nei seguenti processi aziendali:

Con riferimento all'associazione a delinquere.

La fattispecie può trovare applicazione nell'ambito di tutti i processi aziendali.

Con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'area a rischio non può essere aprioristicamente determinata, quanto, invece, la circostanza che nel concreto potrebbe effettivamente realizzarsi, vale a dire, l'ipotesi in cui un soggetto appartenente alla Società sia coinvolto in un procedimento penale e sia, in particolare, chiamato a rendere testimonianza. Solo e soltanto in questo specifico caso sussisterebbe il rischio concreto del realizzarsi della fattispecie criminosa in esame.

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Gestione della comunicazione esterna e interna
- Gestione delle attività promozionali, pubblicitarie e di marketing
- Negoziazione, stipula e gestione di contratti di approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Attività di formazione

7.3 Le regole di condotta

Con riferimento all'art. 416 c.p.:

- La Società e., in particolare, ogni soggetto che opera nell'ambito di processi che implicano un rapporto con soggetti esterni all'ente, sono chiamati ad effettuare una valutazione in merito al profilo etico-comportamentale di tali soggetti ed a segnalare tempestivamente qualsiasi elemento di sospetto al Responsabile dell'area a cui appartengono o all'Organismo di Vigilanza. A tal fine, quale criterio valido per orientare la suddetta valutazione i suddetti soggetti dovranno fare riferimento ai principi ed alle regole del Codice Etico della Società.
- È vietato stipulare accordi, prendere impegni o concordare azioni per conto della Società con soggetti terzi, in assenza dei dovuti poteri debitamente formalizzati in deleghe o procure scritte, o in violazione delle procedure adottate dalla Società.

Con riferimento all'art. 377-bis c.p.:

- Ogni dipendente e collaboratore di Formica Ambiente S.r.l. è libero di scegliere il proprio legale di fiducia qualora sia coinvolto in un procedimento giudiziario.
- Ogni valutazione, riconoscimento di premi aziendali o avanzamento di carriera relativo a soggetti chiamati a testimoniare in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società o soggetti ad essa appartenenti, non può essere effettuato se non con una decisione presa dall'Amministratore, sentito l'Organismo di Vigilanza.

- È vietato qualsiasi comportamento che possa anche solo potenzialmente condizionare un soggetto che sia chiamato a rendere testimonianza in un processo in cui è coinvolta la Società o soggetti ad essa appartenenti.
- Chiunque fosse chiamato a testimoniare in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società o soggetti ad essa appartenenti, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile della Direzione del Personale e all'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore,

- è necessario valutare l'inserimento di specifiche clausole che prevedano (a seconda dei casi e ove applicabile):
 - a) la garanzia di legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli o opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di ottenimento dai legittimi titolari dell'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
 - b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;
 - c) l'impegno a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;
 - d) la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Società in caso di violazione delle garanzie e impegni di cui ai punti precedenti.
 - e) la verifica - in caso di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratori, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno della Società Italiana Autori ed Editori ("bollino SIAE"), ovvero della esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.
- L'utilizzo, la conservazione e la distribuzione di testi (letterari, scientifici o didattici), musiche, disegni, immagini (statiche o in movimento), fotografie, programmi per elaboratore, banche di dati, protetti dal diritto d'autore (le "Opere") sono soggetti a:
 - i. meccanismi autorizzativi per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;
 - ii. adozione di strumenti di protezione (es. diritti di accesso) relativi alla conservazione e all'archiviazione di Opere, assicurandone l'inventariazione;
 - iii. divieto di porre in essere condotte che possano comportare la violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto morale e patrimoniale d'autore, e, tra l'altro, divieto di:
 - f) in generale, procurarsi illegalmente, nonché conservare, utilizzare, riprodurre, duplicare, elaborare, diffondere e distribuire Opere in violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore;

- g) usurpazione della paternità di Opere, la loro deformazione, mutilazione o altra modificazione da cui consegua una lesione dell'onore e della reputazione dell'autore.

Le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti del sito internet aziendale sono soggette a:

- a. individuazione del soggetto responsabile alla valutazione preliminare dei contenuti da pubblicare e dei soggetti deputati al relativo inserimento;
- b. autorizzazioni necessarie alla pubblicazione / aggiornamento dei contenuti o alla variazione della struttura del sito;
- c. riserva a soggetti aziendali titolari di profili/credenziali di accesso ai sistemi, idonei a consentire loro la pubblicazione e l'aggiornamento dei contenuti dei siti internet/intranet;
- d. verifica degli accessi alle applicazioni aziendali che consentono la pubblicazione di contenuti sui siti internet/intranet.

Sebbene di difficile realizzazione, la Società si impegna a fare in modo che le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sul sito siano svolti in modo da scongiurare il rischio di realizzazione dei reati di razzismo e xenofobia e/o in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25-nonies del d.lgs. 231/2001.

7.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società. Per il rischio di cui all'art. 377-bis si raccomanda il flusso informativo, - nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle diverse Direzioni/Funzioni aziendali -, riguardante la notizia di procedimenti giudiziari in corso nei quali la Società potrebbe essere coinvolta.

CAPITOLO 8 – Reati di cui all'art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001

8.1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. n. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 22, comma 12 e 12 bis - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative [di particolare sfruttamento] di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

8.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

I reati sopra richiamati trovano applicazione nei seguenti processi aziendali:

- ricerca, selezione e assunzione del personale;
- Gestione amministrativa del personale;
- Criteri di qualifica e valutazione dei fornitori

8.3 Le regole di condotta

- è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata rituale domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta;
- la Società si impegna ad identificare i ruoli, i compiti e le responsabilità nel processo di assunzione del personale, predisponendo un idoneo sistema di deleghe e poteri, con idonea pubblicità interna all'azienda, oltre che esterna;
- la Società, nel processo di assunzione di cittadini provenienti da Paesi terzi o extra UE, verifica preliminarmente il rilascio in favore dei medesimi cittadini di valido documento di soggiorno che li abiliti a prestare lavoro in Italia;
- in sede di selezione ed assunzione la Società si impegna a rispettare scrupolosamente le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione;
- Formica Ambiente verifica costantemente l'esistenza e la regolarità del permesso di soggiorno esibito in sede di assunzione; la Società si impegna altresì a verificare periodicamente la regolarità del documento di soggiorno, controllando che il lavoratore abbia tempestivamente provveduto alla richiesta di rinnovo prima della sua scadenza, in modo da monitorare la validità dello stesso nel tempo;
- per il reclutamento dei lavoratori è fatto divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale tramite intermediari diversi dalle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. Nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante agenzie autorizzate, la Società si accerta che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno, e richiede espressamente all'Agenzia medesima l'impegno a rispettare il Modello;
- in caso di ricorso alle Agenzie autorizzate dal Ministero del lavoro per il reclutamento del personale, la Società verifica il rispetto della normativa vigente in merito alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali; ciò attraverso la previsione dell'obbligo a carico di tali Agenzie, pena la risoluzione del contratto, di fornire idonea documentazione comprovante l'adempimento dei relativi obblighi retributivi e previdenziali;
- la Società prevede meccanismi di archiviazione della documentazione acquisita ai fini della verifica del regolare possesso del permesso di soggiorno;
- sono previste, anche contrattualmente, specifiche misure sanzionatorie conseguenti alla scadenza del permesso di soggiorno o al mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della domanda di rinnovo;
- la Società si assicura, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

8.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

Con particolare riferimento alla procedura di selezione del personale e criteri di qualifica dei fornitori avendo cura di comunicare all'OdV le nuove assunzioni e la verifica dei requisiti in capo ai neoassunti, anche con riferimento alla normativa per il contrasto all'immigrazione clandestina.

Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all'Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello.

CAPITOLO 9– Reati Tributari, di cui all'art. 25 quinquiesdecies

9.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001 – Reati tributari

Il legislatore, con l'introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001, ha previsto che:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5, D.Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8, D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024 che ha introdotto il comma 2-bis):

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis: La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

9.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività c.d. sensibili

I reati sopra richiamati trovano applicazione nei seguenti processi aziendali:

- Gestione della contabilità generale;
- Gestione degli adempimenti propedeutici alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione degli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- Corretta corresponsione ed assolvimento delle obbligazioni tributarie;
- Corretta tenuta della documentazione contabile;
- Corretta gestione del ciclo di fatturazione e dell'eventuale emissione di note di credito;
- Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio, rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività della Società nelle scritture contabili, nei bilanci e in altri documenti di impresa, ivi compresi quelli tributari;
- Approvvigionamento di beni e servizi e inserimento anagrafiche fornitori all'interno del sistema.

9.3 Le regole di Condotta

È vietato:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti, ovvero con l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, creino ostacoli, al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed alla formazione delle relative dichiarazioni;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione fraudolenta dei beni sociali anche al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- emettere, contabilizzare ed inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate, ovvero ricevute, da soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche solo parzialmente - inesistenti;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- fornire false indicazioni - in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi - nell'ambito delle transazioni fiscali.

La Società fa espresso obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità e trasparenza delle dichiarazioni tributarie, agendo sempre nel pieno rispetto della legge e delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per il fisco.

La Società prevede espressamente che si provveda alla corretta, tempestiva e puntuale corresponsione delle obbligazioni tributarie, previa presentazione delle dichiarazioni contabili e fiscali imposte dal legislatore.

La Società vieta espressamente l'emissione di documenti fiscali che non siano sorretti da valida e reale causa giustificativa: a tal fine, su ogni documento fiscale, sia attivo sia passivo, dovrà esservi la puntuale indicazione delle prestazioni, ovvero cessione di beni, poste alla base di quel documento. I documenti fiscali, sia attivi che passivi, quindi, devono sempre avere una ragione giuridica reale e documentabile, allegando al documento fiscale l'atto giuridico sottostante.

9.4 Elementi di controllo

Tutti i soggetti operanti in posizione apicale o sottoposti all'altrui direzione di Formica Ambiente S.r.l. dovranno uniformarsi alle policy e procedure aziendali che di volta in volta verranno emanate e aggiornate dalla Società.

CAPITOLO 10 - Reati Ambientali

10.1 Le fattispecie criminosi rilevanti ai sensi dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001

L'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 contempla i reati ambientali tra quelli rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. In tale ambito sono sopraggiunti numerosi interventi normativi che meritano adeguata considerazione. La Legge n. 137 del 2023 ha apportato significative modifiche agli articoli 452-bis e 452-quater del codice penale, rafforzando l'impianto repressivo dei delitti contro l'ambiente. Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 è intervenuto apportando modifiche al Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152/2006).

Parallelamente, il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 – noto come Decreto RENTRI – ha istituito il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Pur non intervenendo in modo diretto sul Decreto 231, l'entrata in vigore del RENTRI impone nuovi obblighi gestionali alle imprese in materia di rifiuti, la cui eventuale inosservanza può rilevare penalmente e integrare fattispecie di reato presupposto ai sensi del medesimo decreto.

Codice penale

Art. 452-bis cp Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali

protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi

452 quater cp Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette: art. 727-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

OSSERVAZIONI

Le specie animali e vegetali selvatiche protette sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

È prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto: art. 733-bis c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

OSSERVAZIONI

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie

per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

È prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

I reati ambientali previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 137

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quaterdecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro-

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quaterdecies comma 3,, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: art. 256

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Bonifica dei siti: art. 257

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: art. 258 (disposizione modificata con D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191. Che ha inserito il comma 9-bis)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti: art. 259

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti²

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

² Dal 1 gennaio 2019 il SISTRI, attraverso il Decreto Legge n. 135/2018, come convertito dalla L. 12/2019 è stato definitivamente soppresso e sostituito prima da REN, e poi dal RENTRI, un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.

Le disposizioni dettate dal predetto d.l. Semplificazioni (ossia il d.l. 135/2018) non hanno formalmente inciso sugli artt. 260 bis e 260 ter, d.lgs. 152/2006.

Analogamente, il d.lgs. 116/2020, pur avendo provveduto a introdurre le disposizioni sul nuovo RENTRI, non ha provveduto ad abrogare la previgente disciplina dettata dall'art. 260 bis né le disposizioni dell'art. 260 ter, d.lgs. 152/2006 che riguardano il soppresso SISTRI.

Le relative disposizioni restano, dunque, in vigore, **ma risultano evidentemente inapplicabili**.

Sanzioni: art. 279

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di Due anni.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, , chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila . Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di Sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Art. 6

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da Euro quindicimila a euro trecentomila.

I reati ambientali previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive: art. 3

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

I reati ambientali previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento provocato da navi)

Inquinamento doloso: art. 8

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

OSSERVAZIONI

Nel caso del primo comma è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per il secondo comma una sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Inquinamento colposo: art. 9

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

OSSERVAZIONI

Nel caso previsto dal primo comma si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre per la fattispecie di cui al secondo comma è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In caso di condanna per le ipotesi previste dal secondo comma si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

10.2 L'identificazione delle aree a rischio e delle attività sensibili in relazione ai reati ambientali

I reati ambientali sono principalmente legati alla gestione del sito produttivo (discarica).



10.3 Le regole di condotta

Ferma restando l'applicabilità delle regole di condotta contenute nel **Codice Etico** di Formica Ambiente S.r.l., e in particolare quelle relative al *principio 4.11*, i destinatari del presente Modello, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, sono tenuti a rispettare le seguenti regole specifiche.

In via generale, è fatto obbligo di rispettare:

- leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dallo Stato italiano, in altre parole, qualora si esegua attività all'estero, dallo Stato in cui si svolge l'attività d'impresa;
- statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, sistema gestione qualità ambiente e sicurezza, altre disposizioni emesse dall'Azienda con particolare riferimento a tutte le attività che prevedono un riscontro diretto in materia di tutela ambientale;
- il presente Modello di organizzazione gestione e controllo;
- il Codice Etico;
- la Politica Ambientale;
- il sistema di gestione ambientale implementato dalla Società;
- la Dichiarazione ambientale EMAS.

È altresì fatto divieto alla Società di porre in essere comportamenti suscettibili di integrare, anche in astratto, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato.

È fatto divieto, inoltre, di abusare della propria posizione per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'Azienda.

I dipendenti che hanno contatti con la Pubblica Amministrazione per il conseguimento di autorizzazioni necessarie per l'attività ambientale o che comunque hanno un ruolo rilevante nella gestione delle attività in materia di rifiuti, sulla base di specifica procura/delega conferita dal Consiglio di Amministrazione e gli altri soggetti espressamente delegati ad operare con la Stessa devono:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui il D.Lgs. 231/2001 e di quanto riportato nel Modello, nonché del Codice Etico e nella Carta dei valori;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle regole di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici – secondo le peculiarità del proprio ambito di attività – indicando i principi del D.Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico, e avere consapevolezza delle situazioni a rischio;
- creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione destinataria di richieste di autorizzazioni in materia ambientale, tramite la formazione di idonea documentazione prodotta/ricevuta e sottoscritta e la conservazione della stessa da parte dei soggetti esplicitamente autorizzati (procure/deleghe);
- definire specifiche procedure per la gestione delle attività che hanno un impatto ambientale (es. gestione rifiuti, emissioni, ecc.) anche sotto il profilo delle emergenze;
- informare e formare i dipendenti che svolgono attività in discarica e/o comunque attività che può avere – direttamente o indirettamente – conseguenze con riferimento alle fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Per una maggiore chiarezza delle prescrizioni organizzative e della gestione dettate dalla presente Parte Speciale sono analizzate separatamente le attività svolte presso la sede legale di Formica Ambiente s.r.l. – in Roma, alla Via Groenlandia n. 47 – e quelle svolte presso la discarica di Brindisi.

10.4 Attività svolte presso la sede legale di Formica Ambiente s.r.l.

Alla stregua della mappatura dei rischi effettuata e data la struttura semplice, le esigue attività svolte – tutte involgenti mere mansioni di ufficio – e la presenza di pochi dipendenti che coadiuvano l'Organo Amministrativo nella gestione, vi è al momento un rischio molto contenuto di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01 legato a:

- Gestione dei fornitori;
- Raccolta e gestione rifiuti speciali (toner esausto).

10.5 Le attività programmate presso la discarica di Brindisi

Formica Ambiente con l'obiettivo di tenere sotto controllo il rischio di commissione di reati ambientali ha:

- Implementato un Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 certificato da un ente terzo.

- ha elaborato specifici protocolli, a cui si rimanda integralmente e che sono parte integrante del presente Modello 231, che mirano ad assicurare, mediante una verifica periodica, tracciabile e documentata, l'osservanza delle prescrizioni e dei principi di cautela idonei a evitare il rischio di commissione di reati in materia ambientale – potenzialmente rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società – nello svolgimento delle attività connesse alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti in discarica.